

TORNATA DEL 15 MAGGIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

SOMMARIO. *Relazione fatta dal deputato Puccioni sull'inchiesta ordinata per l'elezione del collegio di Pontremoli imputata di corruzione e brogli, e proposta di annullamento — Osservazioni del deputato D'Ondes — Le conclusioni sono approvate — Relazione fatta dal deputato Rega sull'inchiesta ordinata su quella di Tortona, imputata pure di brogli — È convalidata — Domande, e richiami del deputato Panattoni intorno ad abusi circa il cambio dei biglietti a corso forzato, e spiegazioni del ministro per le finanze — Altri richiami del deputato Lazzaro circa il rifiuto di pagamento di vaglia postali. — Seguito della discussione del progetto di legge per provvedimenti finanziari — Dichiarazione del deputato Minghetti — Lettura di un emendamento del deputato Siccardi, e di altri — Discorso del deputato Nisco contro l'articolo 5° portante l'imposta sulla rendita del debito pubblico — Discorso del deputato Pescatore in sostegno del medesimo — Discorso del ministro per le finanze in opposizione di quell'imposta — Spiegazioni personali del deputato Broglio — Aggiunta del deputato Sineo — Incidente sulla continuazione di quella discussione, la quale è rinviata a domani.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MACCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che è approvato.

BERTEA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

11,223. I padri guardiani e le abbadesse delle varie corporazioni religiose esistenti in Bivona, comune della provincia di Girgenti, invitano la Camera di respingere il progetto di legge diretto a sopprimerle.

11,224. La Camera di commercio ed arti di Firenze e per essa il suo presidente chiama l'attenzione del Parlamento sopra i gravi danni a cui soggiacerebbero i vari fabbricanti e negozianti della provincia, qualora venisse ammesso il dazio proposto dalla Commissione dei provvedimenti finanziari sull'esportazione di alcuni prodotti dell'industria nazionale e più specialmente sui cappelli e sulle trecce di paglia.

11,225. Il Consiglio provinciale di Parma propone alcune modificazioni da introdursi tanto nella legge che nel regolamento dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile per ciò che più specialmente spetta alla deduzione delle annualità passive dai redditi medesimi.

OMAGGI — ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Hanno fatto omaggio alla Camera:

Ministro d'agricoltura e commercio — 6 esemplari del movimento della popolazione del regno nel 1864.

Direzione dell'istituto delle figlie dei militari — 20 copie dei progetti e statuti di detta istituzione.

Ministro d'agricoltura — 12 copie del n° 14 delle *Osservazioni meteorologiche*.

Presidente del Consiglio provinciale di Parma — 430 esemplari d'una petizione per la riforma della legge sulla ricchezza mobile.

Manayra Pao' o, medico capo di dipartimento — 200 copie di un opuscolo intitolato: *Sui vecchi e sul nuovo progetto di riordinamento del corpo sanitario militare*.

La parola è all'onorevole Salvagnoli sul sunto delle petizioni.

SALVAGNOLI. Domando che la petizione di n° 11,224 della Camera di commercio ed arti di Firenze sia dichiarata d'urgenza ed inviata alla Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge sui provvedimenti finanziari. Questa petizione interessa grandemente l'industria manifatturiera non solo, ma anche l'industria agricola, essendo il principale genere di grande esportazione e manifattura fra noi.

PRESIDENTE. Sarà dichiarata urgente e inviata a quella Commissione.

La parola è all'onorevole Cognata.

COGNATA. Colla petizione di n° 11,084 il D. Luigi Bonifazi, emigrato romano, si rivolge alla Camera per ottenere una riparazione di giustizia avverso la Commissione centrale di sanità in Costantinopoli.

La petizione è accompagnata da un buon numero

di documenti; dall'esame dei quali la Commissione per le petizioni, e poi la Camera saranno in grado di emettere equo e ponderato giudizio.

Io perciò non entro oggi nel merito della domanda, limitandomi solamente a chiederne l'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

CADOLINI. La petizione 12,218 è presentata da un ex-milite dell'esercito meridionale, il quale ha perduto la vista in causa d'una contusione riportata alla battaglia di Milazzo. Siccome la legge sulle pensioni militari non fu applicata in tutta la sua estensione ai mutilati dell'esercito meridionale, così a questi infelici non fu accordato alcun sussidio annuale. Egli perciò si è altra volta diretto al Ministero, dal quale ha ottenuto qualche sussidio; ora si rivolge alla Camera affinché voglia eccitare il Ministero a continuargli annualmente simile sussidio. La sua domanda sembra fondata su principii d'equità e di giustizia, ed io credo che la Camera vorrà dichiararla d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

RISULTATO DELLE INCHIESTE GIUDIZIARIE ORDINATE SULLE ELEZIONI DI PONTREMOLI E DI TORTONA.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Puccioni a venire alla tribuna a riferire intorno ad una elezione.

PUCCIONI, relatore. Nella tornata del 15 febbraio io ebbi l'onore di riferire alla Camera sulla elezione del collegio di Pontremoli, nel quale, in ballottaggio col conte Michele Corinaldi, era stato proclamato a deputato il cavaliere Raffaello Cocchi.

Le proteste pervenute alla Camera indussero l'ufficio IV, in nome del quale allora io parlava, a proporre alla Camera stessa un'inchiesta giudiziaria sulla elezione medesima, inchiesta che veniva adottata dalla Camera in vista dei brogli elettorali e delle pressioni che si denunziavano come esercitate dal partito clericale a favore della candidatura del cavaliere Cocchi. Io vengo oggi, o signori, a nome dell'ufficio VIII a rendervi conto della inchiesta medesima.

Premetto che questo collegio è composto di quattro sezioni, Pontremoli, Aulla, Bugnone e Calice. Fatti relativi alla sezione di Calice che diero luogo a sospettare di pressioni clericali, non vennero nelle proteste riunite alla Camera denunziati: quindi di ciò che accadde in questa sezione non è luogo ad occuparsi. Accennava bensì la protesta fatti generici che si sarebbero consumati a Pontremoli; si discorreva, per esempio, di circolari inviate dal vescovo di quella diocesi, colle quali raccomandavasi la candidatura del Cocchi e si faceva un debito di coscienza il votare per lui.

Mi affretto a dichiarare che su questo proposito l'inchiesta ha fornito argomenti sufficienti per negare la sussistenza di circolari siffatte; poichè non si è potuto provare che o dalla Curia vescovile di Pon-

tremoli o dalla Curia vescovile di Massa delle circolari fossero spedite in pro della candidatura del Cocchi; bensì dall'inchiesta è emerso come il parroco di Novigola si adoperasse a far eleggere il Cocchi, e scrivesse ad alcuni elettori lettere commendatizie per costo candidato, accennando come da buoni cristiani e per coscienza avrebbero dovuto votare a pro del medesimo.

L'ufficio VIII non poteva fermarsi a queste generalità, e non ne tenne alcun conto. E se a ciò si restringessero i risultati dell'inchiesta, niun dubbio che l'ufficio avrebbe dichiarato insussistente ogni sospetto di pressione. Ma la procedura istruita in ordine alla deliberazione della Camera, ha messo in luce alcuni fatti speciali, di cui in brevi cenni vi darò conto.

Nella sezione di Bagnone la sera antecedente al ballottaggio, la sera del 27 gennaio, quattro preti si presentarono al domicilio dell'elettore Pietro Cortesi, ed avendo fatto ricerca del medesimo, saputo che egli era fuori di casa, si condussero in una bottega di rivendita di sale e tabacco da lui esercitata, ed alla fantesca di lui Maria Biaggini dissero di avvertire il padrone di recarsi nel mattino successivo a rendere il suo suffragio, e di renderlo a pro del Cocchi.

Questa donna Maria Biaggini (interrogata nell'inchiesta) disse aver fatta al padrone simile ambasciata, ed avere il padrone risposto ch'egli si sarebbe consultato colla coscienza sua, nè avrebbe seguito l'eccitamento dei quattro preti che nella sera antecedente eransi recati a cercarlo.

Aggiunge la donna, in questo confortata pienamente dal deposito del padrone Cortesi, che avvenuta la votazione e proclamato il Cocchi a deputato di quel collegio, uno di costesti preti ebbe occasione di interrogarla, e domandatole se avesse fatto conoscere al padrone stesso l'avvertimento che per di lei mezzo gli aveano fatto pervenire, e saputa da lei qual fosse la risposta del padrone, questo prete soggiunse che riteneva per certo che il Cortesi avesse dato il suo voto a favore del Cocchi, conoscendolo come buon cristiano. Soggiungeva averle codesto stesso prete dichiarato che nella sera del 27 erasi recato, cogli altri preti al domicilio di un altro elettore, un tale Giovanni Simoncini, e da lui aveva avuto la promessa di votare a favore del Cocchi. Pietro Cortesi a queste dichiarazioni della fantesca aggiunge che i preti dissero alla Braggia, che se egli non avesse votato per il Cocchi si sarebbe dannata l'anima.

Il fatto che vi ho narrato non sembrò all'ufficio molto efficace per constatare di per se solo una vera e propria pressione sulla elezione in discorso. Ma a questo fatto altri se ne univano. Nella stessa sezione di Bugnone, nel giorno 28 gennaio, giorno in cui avvenne la votazione di ballottaggio, sulla pubblica piazza in mezzo a molte persone il prete D. Francesco Cagnacci, preposto di Villafranca, diceva ad alta voce

che votare pel Corinaldi valeva lo stesso che incorrere nelle censure della Chiesa, essendo il Corinaldi un israelita. Codesto prete, a detta del testimone Angelo Ricci, che sarebbe stata una delle persone eccitate a votare pel Cocchi, minacciava le pene eterne della dannazione a chiunque avesse votato pel Corinaldi. Il deposto di codesto testimone è avvalorato dal deposto del testimone Antonio Razzoli, il quale conferma tutto quanto il Ricci dichiara, e solo è sollecito di aggiungere che non può credere che il prete Cagnacci, uomo istruito, avesse sul serio tenuto quel discorso, doversi piuttosto supporre che avesse voluto scherzare, il che meglio si addice al carattere allegro e burlone di quel sacerdote.

Un prete Gennaro Grassi del pari appartenente alla sezione di Bugnone, diceva ad un tale Giuseppe Raffaelli, e il deposto da lui è ammiccolato da altri due testimoni, che si guardasse bene dal rendere il suo suffragio a favore del Corinaldi, perchè, al solito, egli sarebbe incorso nella scomunica.

Un tale Zampetti, prete e parente di preti, all'elettore Pasquale Cortesi faceva la stessa avvertenza.

Se prendiamo poi ad esaminare ciò che avvenne nella sezione di Aulla, abbiamo quanto segue:

L'elettore Prospero Mazzini venne avvertito seriamente dal prete Agostino Duranti a votare pel Cocchi sotto la minaccia delle censure ecclesiastiche quando pel Corinaldi avesse votato; ma poichè il Mazzini aveva realmente dato il suffragio al Corinaldi, nè di questo faceva mistero, il prete Duranti incontratosi colla moglie di codesto elettore Mazzini, prese a lamentarsi acerbamente con lei, perchè il marito suo avesse in sì reo modo esercitato il diritto elettorale, e l'ammonì ad adoperarsi a che il marito si presentasse al tribunale della penitenza onde sgravare la sua coscienza dal peccato che aveva commesso dando quel voto.

Lo stesso prete Agostino Duranti dopo l'elezione dichiarava all'elettore Giuseppe Formentini, il quale era noto avere dato il suffragio a favore del Corinaldi, che se egli si fosse presentato al confessionale, non avrebbe da lui ottenuta l'assoluzione pel grave peccato in cui era incorso.

Finalmente Teodoro Baldassini, ufficiale postale in Aulla, ebbe a dichiarare che nella mattina del 28 gennaio il prete Agostino Duranti si trovava nella piazza pubblica di Aulla in mezzo ad un cerchio di persone, ed in codesto cerchio andava dicendo che chiunque per l'israelita avesse votato sarebbe incorso nelle censure della Chiesa.

Questi, o signori, per tacere di altri, sono i fatti principali che l'inchiesta ha messo in sodo. Da questi fatti l'uffizio si è convinto che realmente una pressione era stata sull'animo degli elettori esercitata, e tanto più se n'è dovuto convincere, imperocchè per il deposto concorde di moltissimi testimoni risultava che molto e molto sparso era in quel collegio il sentimento

religioso, che più efficace quindi poteva riuscire la pressione, e che molti elettori avevano al Corinaldi negato il loro suffragio, o si erano astenuti perchè di religione diversa dalla cattolica. Quando a tutto questo voi vogliate aggiungere che, mentre nella prima votazione il cavaliere Cocchi non uscì dall'urna che con 104 suffragi, ed il conte Corinaldi con 122, nell'elezione di ballottaggio il cavaliere Cocchi ne ebbe 193, il conte Corinaldi 144, voi parteciperete alle convinzioni dell'ufficio VIII, il quale ritenne, come ho già avuto l'onore di dichiararlo, che una pressione era nel collegio di Pontremoli avvenuta, che codesta pressione era riuscita efficace a favore del candidato per l'elezione del quale le pressioni si adoperarono.

In tale stato di cose, il voto quasi unanime dell'uffizio (e dico quasi unanime, perchè un solo dei nostri colleghi fu di contrario parere) fu questo d'incaricarmi di proporre alla Camera: 1° la dichiarazione di nullità dell'elezione del collegio di Pontremoli; 2° la trasmissione degli atti di quest'elezione al ministro di grazia e giustizia, affinchè vegga se vi sia luogo a provvedimenti ulteriori.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole D'Ondes-Reggio.

D'ONDES-REGGIO. Signori! Io in questa Camera ho votato sovente, e niuno lo negherà, per l'annullamento delle elezioni di deputati cattolici, poichè un uomo onesto non deve considerare altro se non se la legge sia stata o no violata. Io ho votato sovente, anzi sempre, niuno lo negherà, per inchieste contro le elezioni di deputati cattolici, anco quando poco o niun motivo fondato sembrasse di esservene, perchè ho amato che la verità fosse posta maggiormente in luce. Di questo operare mio mi si retribuiscia giustizia. Ma questa volta è chiaro che volendosi annullare l'elezione di che trattasi, si usa d'una esorbitanza, anzi d'una soperchieria, solo perchè l'eletto è un cattolico, e crederei di mancare al mio dovere se tacessi. E siate certi che le cose stesse, se mai si fossero dette, e se ne volesse ricavare l'annullamento dell'elezione, per uomini che, invece di essere cattolici, fossero israeliti o protestanti, o in qualunque modo acattolici, io nella stessa maniera sorgerei a parlare, perchè non ho due pesi e due misure; io voglio la libertà e l'osservanza delle leggi per tutti.

Signori, quali sono le pressioni di cui si mena tanto rumore? Che gli elettori cattolici hanno detto: se voi eleggete invece del Cocchi il Corinaldi, che è israelita, voi sarete scomunicati. Che vuol dire questa parola *scomunicati*? Non significa altro se non che *non apparterrete più alla religione cattolica*.

E queste si chiamano pressioni da annullarsi le elezioni?

Ma tutti voi (*mirando specialmente alla sinistra*) non dite sempre: non eleggete il tale perchè è cattolico, e non aggiungete che cattolico significa uomo nemico d'Italia, che vuole la rovina della patria? E cotali pa-

role vostre si sono chiamate mai pressioni, si sono mai per esse annullate le elezioni di voi, de' vostri?

Voi certamente non negherete, che così parlate agli elettori contro i cattolici. Ma qui siamo alla solita faccenda, volete per voi libertà, anzi licenza di dire e fare quel che meglio vi giova, ma non volete che gli altri abbiano la medesima libertà. Se le parole vostre non sono pressioni e non recano l'annullamento delle elezioni, le parole de' cattolici non sono pressioni e non debbono recare l'annullamento delle elezioni. E le parole dei cattolici non suonano che cose spirituali, e voi non pensate che a cose materiali; come ora vi viene in mente d'incaricarvi di scomunica, d'inferno e paradiso? Per voi son fole, niuno le crede.

Vedete piuttosto se ci furono danari dati, se ci furono promesse d'impieghi, aiuti di alcune congreghe, o minacce di varie sorte, cose che si fanno assai spesso dagli altri, ma i cattolici queste cose non fanno.

È singolare poi l'ultima ragione allegata dall'ufficio per l'annullamento dell'elezione, poichè essa al contrario deve condurre a farla approvare. Cotesta ragione è, che le pressioni erano molto efficaci per il riuscimento della elezione, posciachè nel collegio predomina lo spirito cattolico. Ora ciò che significa evidentemente, se non se quegli elettori sono cattolici, e per ciò vogliono il deputato cattolico? L'elezione dunque è l'espressione della volontà degli elettori; ma non è l'espressione della volontà dell'ufficio, e quindi si propone alla Camera l'annullamento.

Ma lo Statuto, o signori, non dice che le elezioni dobbiate farle voi, dice che le elezioni debbono farle gli elettori.

E quindi per la ragione ultima allegata dall'ufficio, quando spassionatamente si vuole ragionare, si dovrebbe confermare l'elezione dell'onorevole Cocchi.

Spero che la Camera si mostrerà imparziale e farà la giustizia.

PRESIDENTE. Il relatore ha facoltà di parlare.

PUCIONI, relatore. Io voglio principalmente far avvertire all'onorevole D'Ondes-Reggio ch'egli ha male interpretate alcune mie parole. Io ho detto che dai risultati dell'inchiesta emergeva che in quel collegio predominavano i sentimenti cattolici: da ciò ho tratto argomento per affermare che, essendovi questo predominio di sentimenti cattolici, più efficaci dovevano riuscire anco le semplici minacce di pene spirituali ove si fossero usate per combattere una candidatura. E ciò si comprende agevolmente.

Del resto pare a me che l'onorevole D'Ondes-Reggio abbia confuse due cose distinte; qui non si tratta di esaminare se un candidato è cattolico od israelita; bensì si tratta di esaminare se la volontà degli elettori siasi spontaneamente manifestata, se ragione alcuna contro codesta spontaneità di manifestazione dai risultati dell'inchiesta sia venuta ad emergere.

Ora, quando dai risultati dell'inchiesta è chiarito

che a molti elettori i preti andavano dicendo che essi sarebbero incorsi nella scomunica e nelle censure ecclesiastiche, che non si sarebbero potuti accostare al tribunale della penitenza, perchè i preti ad essi non avrebbero dato l'assoluzione, questo basta per poter affermare che la volontà di questi elettori non potè liberamente manifestarsi. E quindi rimane senza efficacia l'avvertenza che l'onorevole D'Ondes andava facendo sulla necessità, cioè di minacce, le quali si riferissero a cose temporali. Infatti basterà per tutta replica, che io ricordi all'onorevole D'Ondes come sia costante giurisprudenza della Camera, stabilita nella precedente Legislatura, che anco la semplice minaccia di pene spirituali è sufficiente a viziarne un'elezione.

Per queste considerazioni io credo che la Camera vorrà approvare le conclusioni dell'ufficio.

PRESIDENTE. L'ufficio propone che la Camera deliberi l'annullamento di quest'elezione e la trasmissione degli atti al ministro di grazia e giustizia, perchè veda se vi sia luogo a provvedimenti ulteriori.

Metto ai voti queste conclusioni. Chi le approva si alzi.

(Sono approvate.)

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Rega a riferire intorno ad un'elezione.

REGA, relatore. È questa la seconda fiata in cui ho l'onore di riferire alla Camera intorno all'elezione del collegio di Tortona avvenuta in persona dell'avvocato Michele Romagnoli colla maggioranza di 23 voti sull'altro candidato commendatore Giacomo Rattazzi. La prima volta riferii per mandato dell'ufficio VI, ne rendo ragguaglio ora per mandato dell'ufficio IX.

Ricorderà la Camera che per questa elezione venne ordinata un'inchiesta che versare doveva sui seguenti capi. Primo: sulla corruzione che dicevasi adoprata per ottenersi l'elezione del Romagnoli; secondo, su tutte le circostanze che possono accennare esservi stata malizia nel denegarsi dall'ufficio della sezione di Volpedò il segnale consueto per il secondo appello, e per lo effetto quanti elettori rimasero senza votare; terzo, sul fatto della situazione del tavolo su cui scrivevano gli elettori nella sezione di Viguzzolo; quarto, sull'essersi proceduto in detta sezione al secondo appello nella votazione di secondo squittinio prima dell'una pomeridiana.

Quanto da quest'inchiesta risulta, io narrerò a seconda che i fatti si riferiscono alle diverse sezioni che fanno parte del collegio suddetto. Sezione di Tortona. Si accusa l'operato di questa sezione per fatti di corruzione: però io non trovo altro a riferire alla Camera intorno a ciò meno che l'accusa fattasi a tal Carlo Riva, fautore dell'elezione del Romagnoli, di avere offerto al signor Giuseppe Santi cinque lire per cadaun voto che si desse in favore del candidato or detto. Quest'accusa è sostenuta dalle dichiarazioni dello stesso Santi, il quale dice di aver ricevuto que-

sta offerta in presenza di Carlo Rossini, il quale non sa negare né affermare i detti di Santi, ma dice solo non ricordarsi perchè per sua fisica indisposizione è così debole di memoria, che non ricorda le cose da un giorno all'altro.

Carlo Riva nega quanto vien dichiarato dal Santi; conviene aver collo stesso discorso di queste cose intorno alla elezione, ma in un senso diverso da quello manifestato dal Santi.

Ha relazione con questo fatto quello che vado ora a dire.

L'eletto Romagnoli fa chiamare in casa del signor avvocato Giovanni Risi il Santi e lo prega a dire il vero, a contraddire (ciò avvenne due giorni dopo l'elezione) quella dichiarazione che aveva presentata alla Camera. Il Santi disse di volerlo fare, ma poi prima di firmare la dichiarazione, soggiunse: ho bisogno di pensarci meglio sopra, fa mestieri che mi consigli col mio avvocato. Si consigliò invero cogli avvocati Ferrari e Pagella, e ritornò dicendo che egli non poteva firmare altra carta.

L'avvocato Pagella dice vero questo fatto ed il consiglio dato al Santi, ed aggiunge di aver pure parlato col Carlo Rossini, che manifestatogli di aver esso Santi interrogato il Carlo Riva sul proposito dell'elezione per scoprire i partiti intorno a quest'elezione, nella sezione di Tortona, io non trovo a rimarcare altro fatto, imperocchè degli altri elettori uditi dal magistrato inquisitore dichiarano poter essere accertati di fatti di corruzione nelle altre sezioni, ove dicevasi essere avvenuti parecchi fatti di tal genere.

Evvi però un tale Bernardo cavaliere Giuseppe il quale volendo denotare le pressioni che si facevano sull'animo degli elettori, dice che anche a lui si era fatta tale pressione, che gli si era inviata una lettera a nome di un tale Costa nipote del signor Rattazzi Giacomo; con questa lettera si diceva: votate per il signor Romagnoli, perchè le dimissioni del signor Rattazzi non sono state accettate.

Informato il signor Rattazzi di questa lettera, assicurò che questa era falsa e che le dimissioni erano state accettate.

Vi ha un tal avvocato Romero il quale dice pur anche di diverse minacce con lettere anonime delle quali una scritta a lui.

In questa lettera lo si minaccia di non votare per il signor Rattazzi beffeggiando, e dileggiando i Rattazziani.

Non vi sono altre cose da rimarcarsi in questa sezione, e quindi passerò a dire circa l'elezione della sezione di Garbagna.

In questa sezione egualmente si fanno accuse di corruzione.

Dirò di un fatto principale, perchè se volessi enumerare tutti i fatti che risultano dalle diverse dichiarazioni, annoierei forse la Camera.

Questo fatto, che può dirsi principale, è deposto da Bagio Giuseppe ed Agostino, ed è così.

Questi dicono di aver ricevuto la offerta di due mezzi marengi da parte di tal Curti Bartolomeo perchè votassero pel Romagnoli. Questi nega davanti all'istruttore che mai ha offerto questa somma. L'istruttore li mette in confronto e ognuno rimane nelle sue asserzioni.

Vi sono poi altri otto individui che dichiararono di aver ricevuto egualmente la offerta dei mezzi marengi da dati individui; però messi questi dall'istruttore in confronto co'primi dichiaranti, che sostengono sempre le loro deposizioni, sono negativi non ostante che l'istruttore ripeta le deposizioni da ciascuno fatte.

Non vi ha altra indicazione di corruzione a dire, se non che un fatto accusa che un tale Emanuele Caranzano dichiara aver guadagnato per questa elezione cinque marengi. Questo fatto è deposto da Casini Tommaso, e Giovanni Caranzano nega egualmente questo fatto. Considererò la Camera quale possa essere l'importanza del medesimo.

Infine dirò che pure in questa sezione si diceva che il sacerdote Giovanni Castelli pubblicava che se si votava per il signor Romagnoli, questi avrebbe fatto evitare di pagare la tassa sulla ricchezza mobile. Questo risulta da varie dichiarazioni di testimoni uditi, ma il Castelli le contraddice per lo intero; non v'è altro a notare di questa sezione di Garbagna, e così passerò all'altra di Villavernia.

In questa sezione, tal Matteo Cantù depone che più di 30 voti per l'avvocato Romagnoli furono comprati; tanto è vero che a lui si presentò prima dell'elezione un tal Carlo Sterpi, e gli disse:

« Ho a mia disposizione 14 voti, li farò votare tutti pel signor Rattazzi, se mi date 8 marengi. » Ricusatasi questa offerta dal Cantù perchè contraria all'onestà, soggiunse lo Sterpi: « Allora li farò votare pel signor Romagnoli. » (*Conversazioni*)

Dice pure il Cantù che si erano fatte delle pressioni sopra un usciere della giudicatura mandamentale, nominato Canegallo Sebastiano, che se non dava il voto al candidato Romagnoli sarebbe stato destituito, e questa pressione gli veniva fatta per mezzo del cancelliere della giudicatura medesima. Questo Canegalli sostiene quest'accusa, e dice esser vero che il signor cancelliere abbia fatto questa pressione.

Interrogato analogamente esso cancelliere nega quanto gli va attribuito dal Canegallo, spiegando non aver fatto altro se non che avvertire il signor Carreal di non parlare nei caffè e nelle pubbliche piazze contro la candidatura del Romagnoli, ma che non ha mai insinuato doversi dare il voto al Romagnoli anzichè ad altri. Il Cantù dice, in prova che gli elettori sono stati compri, che le schede che molti di questi presentavano erano distinte da un segno, siccome egli ebbe a far notare, essendo scrutatore, all'altro scrutatore

avvocato Perlezio. Il Perlezio interrogato, dice: è verissimo che mi fu mostrata una scheda dal Cantù segnata colla lettera O, ma non ha avvertito se la medesima era in favore del signor Romagnoli o del signor Rattazzi.

Vanno pure fatte altre accuse di corruzione, ma poiché le medesime sono sempre vivamente contraddette dagli accnsati, tralascio di farne enumerazione.

Intorno poi ai pranzi dirò solo essere constatato, che degli elettori che dicevano votare pel Romagnoli riceverono dagli amici dello stesso detto pranzo nel dì dell'elezione, rimanendo nelle semplici asserzioni degli accusatori ogni altra cosa che dicesi al proposito.

Non essendovi altro di notevole nell'accaduto in questa sezione, io passerò all'altra.

Nella sezione di Volpedo si parlò di fatti un poco più precisi. Si dice da sei elettori che mentre essi stavano per entrare nella sala di votazione, sono venute delle persone a offerir loro del denaro, cioè un mezzo marengo, onde votassero pel Romagnoli; queste persone sono un tale Gaetano Albasino e Antonio Gatti. Interrogato l'Albasino disse: « È vero che io ho offerto questo mezzo marengo, ma l'ho fatto per incarico del signor Antonio Gatti. » Invitato a deporre il Gatti sulle cose narrate, dichiarò di esser vero, ma aver ciò fatto per osservare se gli elettori erano disposti a *man- giare*.

In questa sezione ricorderà la Camera che si lamentò la mancanza del segnale consueto del secondo appello.

Non vi è dubbio che molte dichiarazioni confermano che era consuetudine di quella sezione di dare questo segnale, sia che si procedesse al primo che al secondo appello, ed è cosa di fatto che questo segnale è mancato; però siccome l'inchiesta era relativa a vedere se vi era stata malizia nel denegarsi questo segnale, ne risultò che questo segnale non aveva avuto luogo perchè il presidente nuovo diceva di non voler far cosa che non fosse scritta nella legge. Si ebbe anche a notare che l'elezione ebbe luogo a porte chiuse, e si spiega questo dalla ragione che faceva freddo; ma intanto da questo fatto ne è avvenuto che otto elettori sono rimasti senza votare, perchè la voce del presidente non poté essere udita da quelli che trovavansi fuori della sala.

La Camera valuterà quali furono le conseguenze di questo fatto.

Infine noterò altro fatto preciso di corruzione.

Un tal Bidone Lorenzo accusa che l'elettore Biglieri Pietro ebbe da Leoncino Salvatore cinque lire ed otto lire dal farmacista Pietro Tela perchè votasse per il Romagnoli.

Passo all'ultima sezione. (*Rumori d'impazienza, e voci*. Basta! basta!) Dico solamente che contro l'operato di questa sezione si protestò relativamente alla postura del tavolo su cui scrivevano gli elettori. Risultò dall'inchiesta che effettivamente la tavola era sita a distanza non maggiore di un metro e 50 centimetri

da quella ove era posto l'uffizio, cosicchè si poteva leggere i bollettini tanto dagli scrutatori quanto dagli elettori astanti. Per provare questo fatto l'istruttore ha fatto fare un esperimento, e c'è nel processo un'analoga perizia da cui risulta che i periti hanno assicurato che si poteva leggere nelle schede tanto dai componenti l'uffizio che dagli astanti. Questo fatto è pure deposto da parecchi testimoni. L'uffizio però non ha creduto che questo fosse un fatto sufficiente per annullare i voti di quella sezione, per la ragione che la legge dice esplicitamente che è nullo quel bollettino, quando il votante stesso abbia fatto conoscere il voto. Dirò da ultimo altri fatti che si riferiscono a corruzione in questa sezione, ed avrò finito. Un certo Mutti dice che l'elettore Tommaso Camminata ha ricevuto due scudi, per dare il suo voto al Romagnoli, da Domenico Ferrari. Il Camminata ammette di aver ricevuto due lire a conto dei due scudi a lui promessi. Ma posto in confronto con esso Ferrari, questi sostenne che non gli ha dato le due lire perchè votasse, ma bensì avergliele date in prestito perchè da esso Camminata richiesto.

Finiscono con ciò tutte le accuse sollevate contro l'operato delle diverse sezioni di questo collegio.

Come relatore, mi corre il debito di dire che vi sono nell'incartamento dei certificati di molti sindaci non che delle deliberazioni di Giunte municipali che attestano che l'elezione del Romagnoli seguì spontanea e regolare. Narrando tutto quanto di sopra non ho fatto che compiere il mio dovere, non trascurando così cosa alcuna che riguardasse l'elezione di che trattasi.

L'uffizio però tutti questi fatti non li ha ritenuti sufficienti ad invalidare quest'elezione e mi ha dato l'incarico di proporle alla Camera l'approvazione.

BASILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

BASILE. Desidererei sapere qual è l'opinione personale dell'onorevole relatore e come si siano divisi i voti negli uffici.

REGA, relatore. Le conclusioni furono prese ad unanimità, meno uno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'onorevole relatore che sono per la convalidazione dell'elezione del collegio di Tortona nella persona dell'avvocato Michele Romagnoli.

(Sono approvate.)

RICHIAMI DEI DEPUTATI PANATTONI E LAZZARO PER LA DIFFICOLTÀ DEL CAMBIO DEI BIGLIETTI DI BANCA.

PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Panattoni.

PANATTONI. Vorrei dirigere poche parole e all'onorevole ministro delle finanze intorno alla perturbazione che reca la difficoltà pel cambio delle carte di Banca, e per la mancanza della moneta.

PRESIDENTE. L'onorevole signor ministro intende di rispondere a questa domanda ?

SCIALOJA, *ministro per le finanze.* Risponderò.

PRESIDENTE. L'onorevole Panattoni non intende mica fare un'interpellanza ?

PANATTONI. Sono poche parole, sulle quale gradirei che il Ministero desse schiarimenti, anche per quiete del paese.

PRESIDENTE. La prego ad essere breve.

PANATTONI. La facoltà data al Governo del Re di prendere provvedimenti straordinari per la finanza produsse come primo effetto l'ordine del corso forzato ai biglietti di Banca. Questa disposizione diede luogo ad una perturbazione che, a dir vero, non fu ragionevole. Infatti nel regno d'Italia non è stato posto in corso un biglietto di più di quelli che prima si ricevevano, ed anzi venivano ricercati, perchè garantiti e comodissimi; sicchè non eravi motivo sensato di allarmarsi. Questo giova avvertirlo, vedendo come attualmente, ed in specie sulle piazze straniere, si manometta biecamente il credito del nostro paese.

Nulladimeno è accaduto che si siano verificati molti disordini nelle piazze, molti dissesti per i privati cittadini ed un ritardo, un imbarazzo non solamente nelle piccole contrattazioni, ma anche nei grandi mercati. Si è ricusato la carta delle Banche, perchè vi hanno contribuito le Banche stesse le quali non l'hanno cambiata. Nel traffico, ed in ispecie in quello del bestiame, nel mercato fiorentino di venerdì, accaddero moltissimi disappunti; e molte contrattazioni non ebbero effetto, o avvennero con stenti e sospensioni, e potrebbe esservi il pericolo che venerdì prossimo si andasse esposti ad inconvenienti maggiori.

Si commettono monopoli, frodi ed estorsioni di genere nuovo, nel corso dei fogli e nel cambio della moneta. È accaduto persino che mentre qualche cambista ha preso un grosso aggio dando moneta e ricevendo carta, quando si è presentato immediatamente un astante, o un altro attendente, offrendo moneta per godere dell'aggio, allora si è sentito rispondere, da quegli stessi che avevano preso la carta per ispeculazione, che non avevano più carta. Così sonosi fatte estorsioni e frodi in doppio e contrario aspetto. Chi poi si è presentato per fare piccoli contratti, difficilmente ha potuto spicciar moneta o averne i resti. Quindi sono nati continui intralciamenti, e non hanno potuto aver effetto molte contrattazioni, oppure si è dovuto fare dei rilasci significanti.

Questi inconvenienti sono certamente assai lontani dalla ragione delle cose; perchè quantunque la libertà del cambio non possa incepparsi, nondimeno vi è un confine in tutte le speculazioni. Queste inconvenienze doverono pure essere lontane anche dalle previsioni dell'onorevole ministro; poichè se egli avesse potuto presagire qualche cosa di simile, avrebbe adottato provvedimenti i quali ovviassero a ciò che è successo.

Ma io debbo ritenere, che da qualche giorno non gli sia sfuggito ciò che ho l'onore di esporre al Governo ed alla Camera. E siccome non mancano mezzi, e le leggi ne somministrano per infrenare l'eccesso dell'usura e delle esigenze, e il monopolio che non solamente è perturbatore, ma può essere eziandio criminoso, così vorrei eccitare il Governo a valersi dei suoi poteri, onde provvedere ed insieme prevenire, e occorrendo, reprimere.

Ciò può essere praticato non solamente con provvedimenti dipendenti dall'onorevole ministro delle finanze, il quale può agevolare i mezzi al commercio ed alle contrattazioni, e può infrenar i monopolisti e gli strangolatori, e tutelar la buona fede del commercio, la lealtà del cambio e il buon servizio del pubblico; ma inoltre possono essere troncati o puniti simili sconci, evitati anche con provvedimenti di polizia, e qualche volta con alacre intervento delle autorità, e con sollecite riparazioni della giustizia.

Io pertanto ho creduto di dover richiamare su questo tema l'attenzione del Governo, per interesse del paese ed anche della quiete pubblica. E voglio sperare che da quanto sarà per rispondermi il signor ministro devano emergere schiarimenti i quali soddisfino all'aprensione generale, e al danno dei privati e del pubblico.

MINISTRO PER LE FINANZE. Gl'inconvenienti lamentati dall'onorevole Panattoni sono reali, ed erano giunti, come è naturale, anche a cognizione del ministro, e posso assicurare che io sono stato il primo a reputare giustissimi questi lamenti. Ma ciò naturalmente doveva accadere nei primi giorni, poichè non avevamo in corso notevole quantità di biglietti di minor valore. Il denaro era destinato alle piccole contrattazioni, ed il biglietto non vi era ancora abbastanza diffuso per tenere luogo del danaro il giorno che cessavano i pagamenti in effettivo per essere fatti in carta.

Il ritardo avvenuto nell'emissione dei biglietti più piccoli derivò da ragioni tutte tecniche le quali al momento in cui parlo sono già state vinte, di sorta che oltre ad una notevole quantità di biglietti di 20 e di 50 lire, che saranno messi in circolazione senza ritardo, vi sarà da qui a qualche giorno soltanto un nuovo biglietto pel valore di lire 10, del quale stamattina appunto ho avuto l'onore di approvare il modello, e che già è in corso di stampa; cosicchè gl'inconvenienti che si lamentano saranno, se non del tutto tolti, almeno molto scemati, per quanto è in potere del Ministero.

LAZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che cosa ?

LAZZARO. Per chiedere alcuni schiarimenti su ciò che avviene nelle direzioni postali.

PRESIDENTE. Ma ciò non è all'ordine del giorno; quindi io non potrei consentire che si aprisse una discussione su questo argomento.

LAZZARO. Non intendo aprire una discussione. Se la Camera lo consente, direi solo brevissime parole,

Voci a sinistra. Parli!

PRESIDENTE. Parendo che la Camera lo consenta, le do facoltà di parlare.

La prego però ad essere breve.

LAZZARO. Brevissimo. L'onorevole Panattoni ha lamentato gl'inconvenienti di piazza; io dovrei richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro delle finanze, in mancanza del suo collega, ministro dei lavori pubblici, su ciò che avviene nella direzione delle poste, per i vaglia postali.

È avvenuto a molti (e potrei citare anche dei nomi) che, presentatisi per riscuotere una somma già depositata in un altro ufficio postale, l'amministrazione delle poste non ha creduto di potere soddisfare il pagamento dicendo che non aveva biglietti inferiori a lire 100. L'onorevole ministro comprende bene che quando si tratta di contrattazioni private il commercio minuto stesso trova i mezzi, o bene o male, di aggiustarsi da se stesso, ma quando si tratta di un portatore munito di un titolo per una somma già stata depositata in effettivo danaro presso un'altra amministrazione, gl'inconvenienti sono maggiori.

Mi è stato detto che l'amministrazione delle poste abbia fatti dei reclami, per mezzo del ministro dei lavori pubblici, al ministro delle finanze, e che tutto dipenda adesso dalle disposizioni che deve dare il ministro delle finanze. Ed ecco perchè io a lui mi rivolgo onde siano al più presto possibile date queste disposizioni, affinchè coloro che sono portatori di titoli il cui danaro è già stato depositato, non possano soffrire disturbi nei loro legittimi interessi.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non solo negli uffizi postali, ma ancora negli uffizi telegrafici ed in altri uffizi si verificarono naturalmente quegli inconvenienti che sono avvenuti nei mercati per le contrattazioni, cioè la mancanza di numerario e di biglietti piccoli. Ora egli è naturale che questi uffizi saranno provveduti pei primi onde abbiano a cessare questi inconvenienti.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello schema di legge sui provvedimenti finanziari.

MINGHETTI. Domando la parola per una dichiarazione sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINGHETTI. Ieri, essendo io assente, l'onorevole Torrigiani mi ha fatto l'onore di citare le mie opinioni espresse altra volta sulla grave materia di cui oggi si tratta.

Siccome la Commissione ha dichiarato che il complesso del suo lavoro è proposto all'unanimità, così dalla citazione fatta dall'onorevole Torrigiani, io potrei esser messo in contraddizione con me medesimo.

Ora io debbo a questo riguardo uno schiarimento, che mi disgrava dalla nota di contraddizione che cadrebbe altrimenti sopra di me.

L'unanimità della Commissione riguarda tutto il complesso del suo lavoro, essa è l'effetto di reciproche transazioni, ed esprime l'approvazione dello schema di legge che vi è presentato, ma ciò non toglie che nel seno della Commissione alcuni articoli incontrassero differenze di opinioni e forti dibattiti, che vi fosse una maggioranza e una minoranza. Ora io debbo dichiarare che nel seno della Commissione ho difeso con tutte le forze le opinioni le quali allora io ebbi l'occasione di manifestare; nè quindi può cadere sopra di me nota di contraddizione.

PRESIDENTE. È stato inviato al banco della Presidenza un emendamento all'articolo 5, firmato dai deputati Siccardi, Protasi e Morini. Se ne dà lettura:

« I sottoscritti propongono di sopprimere l'ultima parte dell'articolo 5, ossia le parole: *qualunque sia l'ammontare loro, si riscuoterà l'imposta per mezzo di ritenuta all'atto del pagamento semestrale delle cedole.* »

La parola è all'onorevole Nisco.

NISCO. Ho chiesto la parola, allorchè l'onorevole mio amico De Cesare diceva, che la Commissione coll'articolo 5 proponeva non una tassa nuova, bensì il modo di riscuotere una tassa già esistente. Ed era mio intendimento di ricordare alla Camera i precedenti legislativi e parlamentari per concludere che, se questa tassa sulla rendita pubblica fosse speciale e determinata non converrebbe all'onore dello Stato italiano di ammettere una tassa simile.

Ma poichè l'onorevole Briganti-Bellini lungamente ha esposto quei precedenti parlamentari, io mi limito soltanto a leggere l'articolo 3 della legge del 10 luglio 1861, colla quale è istituito il Gran Libro del debito pubblico del regno d'Italia. Vi prego, o signori, di far attenzione alle parole di quest'articolo, in cui si comprende la soluzione della questione.

« Le rendite iscritte sul Gran Libro non potranno mai in verun tempo e per qualunque causa, anche di pubblica necessità, venir sottoposte ad alcuna speciale imposta, ed il loro pagamento non potrà mai in nessun tempo e per qualunque causa, anche di pubblica necessità, venir *diminuita* (notate, o signori), o ritardata. »

Quest'articolo 3 della legge del 1861 sul debito pubblico del regno d'Italia, non è che l'applicazione dell'articolo 31 dello Statuto, nel quale è stabilito che « il debito pubblico è guarentito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile. »

La questione adunque qui è di vedere che cosa si intenda per *imposta speciale*. Credo che la cosa più conveniente sia quella di ricorrere ai precedenti per vedere come è stata intesa questa parola da quelli che hanno proposto e sostenuto codesta legge.

Nella relazione del nostro collega Pasini, di cui è

sempre amarissima cosa ricordare la perdita, io trovo scritto che la legge del debito pubblico del regno d'Italia aveva uno scopo *eminentemente politico*, uno scopo *eminentemente finanziario*.

In quanto allo scopo finanziario egli diceva: « Noi abbiamo bisogno di risollevarlo il nostro credito per poterne fare uso, » e poscia soggiungeva: « la prima questione da esaminare e da risolvere è quella sulla impossibilità della rendita, » e per risolverla, egli ripete l'articolo di cui io innanzi ho dato lettura.

Nella Camera non vi fu alcuna discussione su questo articolo.

Nella tornata del 2 luglio 1861, in Senato fu fatta una larga ed ampia discussione promossa specialmente dall'onorevole senatore Arnulfo, e dopo molto discorrere di diversi onorevoli membri dell'altro ramo del Parlamento, il ministro Bastogi da parte del Governo dava la seguente spiegazione:

Il Ministero nel compilare l'articolo terzo del progetto di legge sopra l'istituzione del *Gran Libro* ebbe cura di dichiarare solennemente che la rendita pubblica non poteva mai essere colpita da qualsiasi speciale imposta: non poteva però nel tempo stesso vincolare il legislatore di colpire la ricchezza pubblica del regno con un'imposta generale, perchè sarebbe ingiusto che una parte della ricchezza pubblica non dovesse esser colpita in caso di pubblico bisogno d'una imposta generale. Laonde vedete, o signori, che l'intenzione di coloro i quali proposero e sostennero la legge, e l'intenzione di noi altri che l'abbiamo votata, è stata quella di stabilire un principio pel quale la rendita pubblica potesse acquistare sicurezza, e quindi forza, onde nel ricostituire lo Stato non ci venisse mai meno l'aiuto e l'alimento del credito.

Per le quali cose mi sembra che tutta la questione si restringa a vedere se coll'articolo 5 si stabilisce un'imposta speciale, ovvero si stabilisce un modo d'esenzione d'imposta, secondo diceva l'onorevole mio amico De Cesare. Perciocchè quante volte io potessi provare che si preferiva un'imposta speciale, allora io, rispondendo all'onorevole Lualdi, giustamente direi, che nella legge del 1861 e ne' precedenti parlamentari, evvi qualche cosa di più del contratto bilaterale; vi è la solenne promessa che ha fatto lo Stato per mezzo dei suoi legittimi rappresentanti verso i suoi creditori, promessa che noi abbiamo il debito di mantenere siccome dovere principale di nostro decoro; altrimenti avverrebbe lo stranissimo fatto che per salvare il decoro, che è cosa più grave, del mettere in equilibrio la parte passiva colla parte attiva del nostro bilancio, si compisse un atto di mancata fede.

Ora dunque, schiettamente io dico il mio parere sul merito della questione. Confrontando l'articolo 4 coll'articolo 5 della proposta della Commissione, mi sembra limpido e chiaro il concetto che l'articolo 5 venga a stabilire una imposta perfettamente speciale.

E di questo mio giudizio vi dirò brevissimamente le ragioni. La prima è quella che per l'articolo 5 sono sottoposti all'imposta non solo i nazionali, ma ancora gli stranieri. Ed è questa non solo una differenza essenziale fra la imposta generale sulla rendita, e co-testa sulla rendita dello Stato, ma ancora è una aperta violazione dell'intenzione della legge del 1861, la quale prescriveva, secondo la spiegazione data dal ministro, che la tassa della rendita pubblica qualora dovesse essere per caso di necessità imposta, debba far parte di una tassa generale che colpiva la ricchezza nazionale.

Ed io domando se faccia parte della ricchezza nazionale la rendita che si appartiene allo straniero; e se il tassare siffatta rendita sia opposizione ai principii generali della ragion di imporre. Lo Stato toglie il diritto d'imporre i cittadini dall'obbligo che ognuno ha di contribuire al mantenimento dell'associazione di cui fa parte, non dal diritto di assistenza; altrimenti il più debole e colui il quale ha maggior bisogno di assistenza dovrebbe pagare maggiormente.

Dunque, signori, possiamo noi dire che lo straniero il quale non fa parte dello Stato, che possiede una ricchezza che non è nello Stato, sia obbligato a pagare gli obblighi dello Stato medesimo? Possiamo noi ammettere che non si debba ritenere per speciale una tassa, che ha la caratteristica speciale di essere un carico per quello cui tutt'altra specie d'imposta non grava?

In secondo luogo è una tassa speciale in quanto alla modalità della esazione.

La ricchezza mobile si esige come accessorio alla persona e per mezzo di azione personale, mentre che questa tassa si esige direttamente sulla cosa e per via di ritenuta quasi ella fosse infissa alla cartella che porta la rendita; e da tale altra specialità verrebbe una conseguenza molto pregiudizievole alla giustizia ed al buon senso, cioè che il possessore francese del consolidato italiano sborserebbe all'erario del regno d'Italia la tassa in forza dell'articolo 5, mercè una ritenuta nell'atto del pagamento della cedola, e poi sarebbe obbligato a pagare la tassa per la ricchezza e le spese di famiglia in Francia, che forse anche nella totalità sono sostenute col prodotto della rendita del consolidato italiano.

In terzo luogo osservo che evvi una differenza importantissima fra la tassa stabilita dall'articolo 5 e quella dell'articolo 4, inquantochè nella prima non si tien conto veruno delle diverse esenzioni, fra le quali mi piace di citare che per l'articolo 4 non sono tassabili le rendite inferiori alle lire 250, cioè inferiori di quel limite della sussistenza al dir degli economisti inglesi, mentre che questo limite non è rispettato per ciò che riguarda il debito pubblico.

In quarto luogo si noti che la Commissione stessa ha riconosciuta la specialità caratteristica della tassa

ordinata dall'articolo 5, allorchè, a differenza della imposta generale sulla ricchezza mobile, ha dichiarato che la è sottratta al diritto delle sovrimposte locali.

In ultimo luogo non debbo tralasciare che specialità propria di cosiffatta tassa è un'aperta violazione all'articolo 3 della citata legge sul debito pubblico italiano del 1861, poichè, o signori, bisogna dirlo franco e schietto, noi verremo con queste tasse a diminuire quanto noi dobbiamo ai nostri creditori, ciò che la legge vieta anche nella condizione della necessità dello Stato.

Per queste ragioni dunque di specialità essenziali e morali, e per la singolare specialità di essere una negazione manifesta alla legge preesistente e costitutiva del debito pubblico, io credo che non si possa adottare dalla Camera la proposta della Commissione, quantunque le condizioni eccezionali in cui ci troviamo ci obbligassero a fare sforzi estremi, sforzi che debbono sempre esser conformi al decoro del paese, sforzi che debbono essere sacrifici, ma non mai mezzi indiretti per fare ciò che la legge non ci consente.

Il mio amico De Cesare, citava a questo proposito un esempio della storia del Parlamento inglese, ricordando che Roberto Peel nel 1842 credette di dover stabilire sul consolidato inglese una tassa speciale. Ma io mi permetto, poichè siamo a ragionare per esempi, di contrapporre un altro fatto, tolto pure dalla storia parlamentare e finanziaria inglese, e di mettere di fronte all'autorità di Peel, l'autorità di Pitt, col vantaggio però, che io presento un esempio il quale si attaglia precisamente alle condizioni nostre, e dal ricordarlo ci può venire una pratica utilità, mentre che l'onorevole mio amico si riferiva a cose da non poterci servire di ammaestramento, non essendo le condizioni presenti dell'Italia ora uguali a quelle dell'Inghilterra nel 1842.

Infatti nel 1842, quando Roberto Peel presentava il progetto per la tassa sulla rendita, il consolidato inglese trovavasi al 96, e tutta la rendita inglese apparteneva ai sudditi del regno Unito; ossia quando chiunque non voleva sopportare il peso dell'imposta speciale, poteva a suo talento e senza verun suo danno disfarsi della rendita su cui la nuova imposta cadeva, e quando coloro i quali la pagavano erano membri della nazione inglese, e potevano godere a cagione di essere i titoli nominativi di tutte quelle esenzioni, che per la ragion comune di tassare, sono in Inghilterra impartite agl'individui ed alle corporazioni.

Al contrario nella stessa Inghilterra, allorchè nel 1783 Guglielmo Pitt succedeva al famoso Ministero Fox-Norty, e trovava il bilancio dello Stato in condizioni peggiori del presente nostro, e la rendita pubblica ridotta al di sotto del 50, e posseduta in gran parte dagli Olandesi, non volle accettare la proposta di una tassa sulla rendita o della conversione della ren-

data, ed anzichè fare, come poscia Pee in altre condizioni del paese fece, pose ogni studio a dar forza, sicurezza ed avvenire al credito pubblico con consolidare le tasse speciali pel servizio della rendita, e con far stabilire che non si sarebbe mai più fatto prestito senza prima provvedere di una tassa speciale pel relativo servizio d'interessi e di ammortamento. Delle quali sue operazioni ragionando alla Camera dei Comuni in quel celebrato discorso che Fox chiama *elaborated and for extended*, lo fondava sul principio, che uno Stato non in prospera fortuna deve per calcolo e per propria utilità essere osservatore scrupolosissimo del suo onore e della sua fede, e toglier fino il sospetto che voglia o possa mancare ai suoi obblighi.

E dovremmo noi Italiani del 1866 tenere un discorso diverso di quello che teneva Pitt per la sua Inghilterra? Noi abbiamo un obbligo di più che non avevano gli uomini del Parlamento inglese verso il loro paese, ed è l'obbligo di essere ancora più rigidi osservatori della nostra fede, poichè il nostro *deficit* è il necessario risultamento della spesa per ricostituire la nazione nella sua unità e nella sua grandezza, ed il *deficit* inglese del 1783 era il risultamento di una guerra lunga e disastrosa, che l'aveva condotta ad esser vinta dai suoi coloni, ed a riconoscerli come costituenti una nazione nuova, che sorgeva a disputarle il campo dell'Atlantico.

Or se questi provvedimenti non fossero stati presi da Guglielmo Pitt, e se invece il grande statista del 1783 avesse fatto ciò che nel 1842 eseguiva Peel, crede il mio amico De Cesare che l'Inghilterra avrebbe potuto sostenere 21 anni di guerra contro la repubblica e l'impero francese? Quando il bilancio da 700 mila lire fu portato a 4 miliardi e mezzo, quando i sei miliardi di debito pubblico diventarono 21 miliardi, io non so se quella stessa Inghilterra avrebbe potuto trovare ne' suoi mercanti e ne' suoi banchieri tutta quella forza e potenza pecuniaria per soldare l'intera Europa contro l'impero francese.

Dunque io credo che noi nelle condizioni in cui ci troviamo anzichè togliere ad esempio Roberto Peel dobbiamo imitare Guglielmo Pitt; noi dobbiamo dare ogni opera nostra onde far sicura l'Europa che mai per nessun evento avverrà che l'Italia possa mancare anche indirettamente, alla fede data ai suoi creditori, o diminuire gli stabiliti pagamenti.

L'onorevole Broglio però più ardito del mio onorevole amico De Cesare, disse ancora di più. Egli non sostiene la proposta della Commissione come una proposta di legge che è esecuzione di una legge preesistente, ma come emanazione del diritto di sovranità, che sconfinata e senza limiti, riconosce nello Stato.

E per volere armonizzare questo diritto di assolutismo dello Stato col rispetto pure dovuto alla giustizia, ci disse che lo Stato in questo caso è composto di due enti: un ente contraente, ed un ente sovrano;

e soggiunse che l'ente contraente aveva il dovere di rispettare ed osservare le contrattazioni fatte, mentre che l'ente sovrano non aveva alcun limite nello stabilire tutte quelle tasse che credeva utili e necessarie nell'interesse del paese.

Io confesso che con tutto lo sforzo del mio povero ingegno non ho potuto arrivare a comprendere e formare un concetto chiaro nella mente mia di questo dualismo, il quale certo, non è un dualismo di azione e di vita, ma un dualismo di negazione il quale porta in se medesimo la distruzione nell'ordine fisico e la contraddizione nell'ordine morale.

Ma io domando all'onorevole mio amico Broglio, il quale ha tanto acume d'ingegno e tanta scaltrezza di eloquenza da ottenere, sostenendo l'assolutismo dello Stato, anche gli applausi di coloro, che si fanno i sostenitori del diritto puro, di spiegarci come l'ente contraente possa mantenere i suoi doveri a fronte dell'ente sovrano.

Egli si trattenne lungamente a ragionare della sovranità e dello svolgimento progressivo del diritto nelle storie, ma dell'ente contraente non tenne più conto; sicchè io confesso di non aver potuto pervenire al punto di risolvere la questione di diritto nell'ambiente assorbitivo della sovranità.

Ed io confesso anche che per me la sovranità dello Stato non è così assoluta come la vorrebbe il mio amico Broglio; io credo che lo Stato come l'individuo non possa far ciò che sia oltre la misura del giusto e dell'onesto, e che una legge suprema di giustizia e di equità vi ha che impera sugli uomini e sugli Stati.

Sì, o signori, in nome collettivo non si può praticare quello che un individuo non potrebbe; non si può mancare di fede ad un contratto da uno Stato, quando per l'individuo sarebbe cosa vergognosa; non si può col nome di tassa diminuire un pagamento quando la legge assolutamente lo vieta; non si può andarsi a rifuggire nella ròcca della sovranità, quando la legge vi impone di stare sul campo del diritto comune de' contraenti.

Ma se quest'articolo 5 non è accettabile sotto l'aspetto della giustizia, è da accettarsi sotto quello dell'utilità? Ecco una questione secondaria, avvegnachè io non ammetto che vi possa essere una vera utilità in contraddizione con la giustizia. Sotto questo aspetto, mi penso che l'articolo della Commissione sia un errore economicamente, finanziariamente e politicamente.

Economicamente io credo che noi dobbiamo porre ogni opera per rafforzare il credito dello Stato, specialmente nelle condizioni in cui ci troviamo, e quando tutti i valori delle grandi società industriali hanno una garanzia dallo Stato. E notate, signori, che, anche in queste miserande condizioni nostre finanziarie, le società delle ferrovie ci domandano il nostro aiuto, perchè non possono le loro obbligazioni trovare collocamento

neanche alle condizioni in cui si collocano i titoli dello Stato.

Ora, io vi domando, signori, a che saremo economicamente ridotti se queste difficoltà per aver capitali si aumentano sotto il panico di un aumento d'imposta, una volta che sia stato ammesso il principio di farla cadere poi sulla rendita pubblica?

È un errore finanziariamente parlando io diceva, poichè stimo che a noi oggi spetti, permettetemi la ripetizione, di seguire piuttosto l'esempio di Pitt che quello di Peel. Bisogna essere molto riguardosi, perchè noi, avendo bisogno del credito pubblico, dobbiamo dar fidanza che i diritti de' nostri creditori restano veramente inviolabili. E qui mi permetta l'onorevole mio amico De Cesare, ch'io dica francamente una mia opinione diversa dalla sua intorno alle nostre condizioni finanziarie.

Egli ha attribuito ieri nel suo elegante discorso la depressione del corso della nostra rendita nelle Borse estere ad un maneggio politico dei nostri nemici.

Eppure io tengo per fermo che mai nessun banchiere abbia messo in pericolo un soldo per servire ad un partito politico. Quale davvero sarebbe stata la speculazione che avrebbero fatta i banchieri francesi? Sarebbe stata una speculazione tutta a loro perdita. Essi hanno acquistato gran parte del nostro prestito al 72 ed al 62, secondo le diverse emissioni, ed ora li vendono a noi Italiani al 37, per forma che noi diamo collocamento in casa nostra ai titoli sul nostro Stato ad un prezzo un terzo minore di quanto sono costati agli acquirenti esteri.

Io condanno quanto il mio amico codeste speculazioni improduttive e distruttive; nondimeno nel bilancio bancario de' due paesi il danno è tutto a carico dello straniero, che ha meno fede di noi nella stabilità del nuovo regno.

Laonde non accettando neanche il sospetto di macchinazioni a proprio danno, io invero non so vedere che vi siano state altre ragioni pel deprezzamento dei nostri valori pubblici che due. La prima, l'aver noi esitato troppo lungamente nel dare provvedimenti finanziari; la seconda, l'essersi conosciuto e trapelato al di fuori, che è ormai intenzione di molti il mettere una tassa sulla rendita. E noi abbiamo scontata e più che scontata questa paura.

Politicamente poi credo un errore un cotal espediente. Noi politicamente siamo in condizione in cui dobbiamo ispirare fiducia per tutti i fatti nostri; noi abbiamo compiuta una rivoluzione, non solo per costituire geograficamente il paese, ma ancora per inaugurare un nuovo diritto pubblico in Europa sotto il principio dell'equità e della giustizia; e in nome di questo principio, se non saremo attaccati, potremo dire all'Austria di uscire dalla Venezia, perchè nè noi possiamo volere, nè l'Europa sopportare uno stato di guerra permanente. Ma se noi vogliamo esser forti, se

vogliamo essere creduti, se non vogliamo essere stimati deboli fino al punto di sofisticare per mancar di fede, dobbiamo perdurare ne' sacrifici di dolori, di pecunia e di sangue, e non fare mai cosa che possa essere contraria alla giustizia ed al decoro di una nazione potente per propositi, ed oggi, la Dio mercè, anche per robustezza.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Pescatore.

VALERIO. Perdoni, io era iscritto prima dell'onorevole Nisco.

PRESIDENTE. Sta benissimo; ma ella parla in senso opposto all'onorevole Nisco.

VALERIO. Sono in favore dell'articolo della Commissione.

PRESIDENTE. E appunto tra quelli iscritti in favore dell'articolo prima di lei c'è l'onorevole Pescatore.

VALERIO. Sono iscritto fino da ieri.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Pescatore è iscritto da ieri. Se Ella mette in dubbio l'esattezza del presidente nel chiamare gli oratori, è pregato di venire qui a fare i suoi riscontri...

VALERIO. Io non metto in dubbio cosa alcuna, mi pareva...

PRESIDENTE. Gli iscritti sono gli onorevoli Pescatore, Depretis, Valerio, De Vincenzi, Lanza; tutti questi sono in favore, epperò ho dato la parola all'onorevole Nisco secondo quello che aveva stabilito la Camera.

Ci sono poi gli onorevoli Comin, Tedeschi, Servadio, Venturelli, D'Ancona, Siccardi.

VALERIO. Non c'è bisogno che dia lettura della nota degli iscritti, ho detto subito che non insisteva.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Pescatore.

PESCATORE. L'onorevole Nisco pose, a parer mio, la questione sul suo vero terreno; egli discusse di proposito se lo Stato abbia diritto, a tenore dei contratti intervenuti tra lui ed i creditori, se, dico, abbia diritto d'imporre la tassa anche per mezzo di ritenuta. Ed io confesso che quando fosse dimostrato che lo Stato non ha questo diritto, niuna ragione d'utilità, e niuna ragione di pubblica necessità potrebbe autorizzarlo alla tassa. Dico di più, lo Stato, o signori, giudice e parte nell'attuale questione, deve procedere con somma riserva anche nell'interesse del proprio credito. Ed io credo che in caso di dubbio forse dovrebbe astenersi. Ma io non dubito: io ho acquistato il perfetto convincimento che lo Stato abbia un diritto certissimo, incontrastabile, e che se fosse possibile portare la controversia dinanzi ad un tribunale supremo, indipendente e dai creditori e dallo Stato, questo tribunale riconoscerebbe senza il menomo dubbio all'unanimità il diritto che compete allo Stato.

Se così è, io credo che lo Stato, nelle contingenze attuali, debba senz'altro esperire del suo diritto, e chi esperisce del suo diritto non credo comprometta il proprio credito.

Signori, l'onorevole Nisco ha richiamato alla vera sua

sede la questione. Come si fa a risolvere la questione se lo Stato abbia diritto d'imporre una ritenuta, una tassa sopra i suoi creditori? Bisogna ricorrere al contratto, ed interpretarlo se presenta alcun dubbio.

Ora il contratto tra lo Stato ed i suoi creditori è consegnato nell'articolo 3 della legge del 1861 sulla costituzione de Gran Libro. Qual è dunque la clausola, qual è il patto che noi dobbiamo interpretare? E torno a ripetere, se mai questo patto lasciasse alcun dubbio, io vi consiglierei a rifiutare l'articolo della Commissione; vi consiglierò ad accettarlo, se, esaminato accuratamente il senso di questa disposizione, considerando attentamente ogni lato della questione, risulterà che il diritto dello Stato non può essere soggetto a plausibili dubbi.

Che cosa dice l'articolo 3 della costituzione del Gran Libro? Dice semplicemente che le rendite pubbliche non saranno soggette a speciali imposte. Io cerco, in ordine a quella legge, la relazione dell'onorevole Pasini, che io ritengo fosse il primo economista e finanziere pratico del regno d'Italia. Cerco la discussione della Camera, e consulto ancora la discussione del Senato, e non trovo, riguardo alla questione che ora noi dobbiamo decidere, la minima spiegazione, e in ciò io credo che l'asserzione dell'onorevole Nisco, il quale ha creduto trovare un commento della clausola di cui ragioniamo nella discussione del Senato, credo che quest'asserzione sia, non dico erronea, ma certamente inesatta.

L'onorevole Pasini discusse nella sua relazione unicamente la questione, se, avuto riguardo al fatto che la maggior parte, se non la totalità dei debiti di diversi Stati delle provincie italiane, non portava nessuna esenzione d'imposte nè speciali, nè generali, si potesse introdurre anche riguardo ad essi, per il bisogno dell'unificazione, questa disposizione, la quale per i debiti antichi della quasi totalità delle provincie italiane risultava una disposizione di favore, e dichiarò che la necessità di unificare, e la considerazione che gli ex-Stati non avrebbero mai usato del diritto di imporre tassa speciale sulla rendita, cioè di stabilire una tassa che colpisse la sola rendita, perchè questa condizione, anche non pattuita, è nella natura medesima delle cose, non è altro che la sanzione del debito, questa considerazione, dico, lo portava a concludere, e la Camera ed il Senato approvavano, che fosse accettabile questa clausola, che esprime per tutti la esenzione da speciali imposte.

Nel Senato si sollevò un'altra questione dall'onorevole Arnulfo, ma non è quella di cui ora ragioniamo.

L'onorevole Arnulfo osservò che nella legge costitutiva dell'antico debito sardo era stata sanzionata la esenzione indistinta; egli dunque diceva: sta bene la vostra clausola riguardo ai debiti antichi degli altri Stati che non godevano l'immunità, ma riguardo al debito sardo antico, che fu guarentito con un'esenzione

assoluta, la vostra legge è una violazione della fede pubblica. Il Senato non accolse quest'opinione; e mi toccherà di richiamare ancora questo fatto per altre conseguenze che in seguito avrò a dedurne.

Nel corso di tale discussione, che non era quella che ora ci occupa, incidentalmente l'onorevole Bastogi con poche parole, senza che fosse menomamente interrogato, nè che fosse sollevata la questione formale sul vero senso di questa clausola, disse che egli limitò l'esenzione alle speciali imposte collo scopo (per sè evidentissimo) di mantenere le generali.

Dunque, o signori, consultando noi il contratto tra lo Stato ed i suoi creditori, non abbiamo altra testuale dichiarazione, se non quella per la quale essi hanno diritto di ripudiare le imposte speciali, e vanno soggetti alle generali.

È questa la clausola, signori, che noi dobbiamo interpretare.

A base di tutti i ragionamenti degli oppositori all'articolo quinto della Commissione, si introduce un supposto, che io credo assolutamente erroneo, e su questo punto credo che debba versare tutta la discussione; si suppone che possa a tenore del contratto la rendita pubblica essere legittimamente colpita da imposta generale, ma nel solo caso che questa imposta generale sia stabilita su tutte le rendite fondiari e non fondiari, o almeno su tutte le rendite mobiliari.

Posta questa tesi, che è erronea, assolutamente erronea, essi continuano a ragionare così: la tassa, dalla quale sono colpite tutte le rendite mobiliari, e così anche la grande categoria dei redditi variabili ed occulti, quali sono i redditi industriali e commerciali, delle arti e delle professioni, questa tassa non si può esigere per mezzo di ritenuta in modo uniforme per tutti i redditi che vi sono soggetti. Se dunque voi introducete la ritenuta per le rendite pubbliche, voi introducete un gravame speciale, e quindi un'imposta speciale.

Io nego, o signori, siccome assolutamente erronea la base stessa di questi ragionamenti. Io nego che l'imposta su tutti i redditi, e quella sui redditi mobiliari siano le sole tasse generali possibili. Io dico esistere altre imposte pur generali benchè di un ambito meno largo, le quali possono pure legittimamente colpire i creditori dello Stato: perocchè immuni dalle tasse speciali, essi vanno soggetti a tutte le generali.

Su questo punto io credo che debba aggirarsi tutta la nostra questione, epperò invoco la benigna attenzione della Camera nello svolgimento di questa mia idea.

Signori: supponiamo che un legislatore si faccia ad ordinare un sistema d'imposte nel seguente modo. Egli assoggetta la rendita fondiaria ad uno speciale sistema tributario; volgendosi ai redditi della ricchezza mobile li distingue in due grandi categorie, cioè in redditi variabili ed occulti, e in redditi fissi e pubblici.

Quanto alla categoria dei redditi variabili ed occulti i quali sono i redditi del commercio, delle industrie, delle arti e professioni, il nostro legislatore adotta il sistema delle imposte indiziarie, vale a dire di quelle che prescindono dalle denunce, e procedono per sintomi generali, come sarebbe, ad esempio, la tassa sul valor locativo e la tassa delle patenti. Quanto poi alla categoria dei redditi fissi e pubblici (generalità vastissima comprensiva dei crediti ipotecari iscritti verso chiunque, e di tutte le annualità dovute a qualunque titolo dalle provincie, dai comuni, dagli enti morali e dalle società anonime, tenuti tutti a pubblicare o quanto meno a far conoscere al Governo il loro bilancio), il nostro legislatore abbandona, in ipotesi, il sistema indiziaro, e si appiglia all'imposta diretta: e così stabilisce, ad esempio, una tassa dell'8 per cento sugli interessi dei crediti ipotecari, sugli interessi di tutti i crediti verso le provincie, i comuni, gli stabilimenti pubblici, enti morali, e le società anonime tenute a pubblicare il bilancio, su tutti gli stipendi, le pensioni o dividendi pagati dai suddetti, e finalmente su tutti gli stipendi, sulle pensioni, e generalmente su tutte le annualità pagate dallo Stato. Signori, che cosa sarebbe questa tassa? Una tassa generale, perchè stabilita sopra la generalità di tutti i redditi di ricchezza mobile, che abbiano il carattere di redditi fissi e pubblici. Or questa tassa generale potrebbe ella legittimamente colpire anche le rendite del debito pubblico? Senza dubbio, senza dubbio, o signori, perchè le rendite pubbliche vanno soggette alle imposte generali: dunque, o signori, la gran questione della ritenuta è bella e risolta. Imperocchè la imposta sulla generalità dei redditi fissi e pubblici, quali ho divisati poc'anzi, si esige, o si può certamente esigere per mezzo di ritenuta; essendo questi redditi descritti in bilanci pubblici, lo Stato può riscuoterne la tassa in complesso dalle provincie, dai comuni, dagli stabilimenti pubblici, ed altri enti morali, e dalle società anonime, autorizzando tutti costoro a rivalersi individualmente per mezzo di ritenuta contro i loro creditori, all'atto del pagamento degli interessi ed altre annualità, degli stipendi, delle pensioni e dei dividendi. Avvertite, o signori, che qui sta il nodo della questione; una tassa generale sui redditi fissi e pubblici porta seco di sua natura la ritenuta della tassa all'atto del pagamento delle annualità tassate.

Quando dunque sia stabilito che la tassa generale suddetta può legittimamente colpire anche le rendite pubbliche, rimane stabilito di conseguenza necessaria, che anche le rendite pubbliche possono assoggettarsi alla ritenuta.

Io riassumo, o signori, tutta la questione nel sillogismo seguente: la tassa sui redditi di ricchezza mobile che abbiano il carattere di fissi e pubblici è un'imposta generale, e porta seco pur generalmente la ritenuta della tassa all'atto del pagamento: ora

questa sorta d'imposta generale potrebbe legittimamente colpire anche le rendite pubbliche: dunque le rendite pubbliche si possono sottoporre alla ritenuta unitamente a tutti gli altri redditi fissi e pubblici, che tutti siano tassati con una quota uniforme.

Vediamo, o signori, in qual modo gli avversari possano tentare di svincolarsi da questo argomento: ad essi non resta che una sola e misera risorsa. Essi potranno dire: i creditori dello Stato vanno bensì soggetti alle tasse generali, ma son pur dichiarati immuni dalle imposte speciali: ora la vostra tassa, ristretta qual sarebbe ai redditi fissi e pubblici e non estesa a tutti i redditi della ricchezza mobile, non è imposta generale, essa è un'imposta speciale. Signori, il perno di questa obiezione, che è omai la sola risorsa degli oppositori, si raggira sopra un equivoco: e su di ciò vi prego di continuarmi ancora per brevi istanti la vostra attenzione.

In tutte le cose vi ha un genere sommo che comprende più specie immediate, ciascuna delle quali diventa a sua volta un genere comprensivo di altre specie minori.

Così in materia di redditi il genere sommo è riposto nella totalità della rendita patrimoniale, posseduta dal contribuente. Questo genere sommo comprende due specie immediate, cioè il reddito fondiario, e il reddito della ricchezza mobile. Ma questa seconda specie (reddito mobiliare) diventa a sua volta un genere vastissimo e comprende due altre specie immediate cioè: 1° i redditi variabili ed occulti; 2° i redditi fissi e pubblici, e già vi esposi, o signori, come questa categoria dei redditi fissi e pubblici sia ancora una vastissima generalità.

Ciò posto, vediamo come debba applicarsi la disposizione che dice soggetti i creditori dello Stato alle imposte generali, immuni dalle speciali. In primo luogo la tassa diretta sul reddito fondiario e non fondiario è generale di generalità assoluta, è il genere sommo, è il genere primo di massimo grado: essa s'impone senza dubbio anche alle rendite pubbliche. In secondo luogo la tassa ristretta ai redditi della ricchezza mobile sarebbe certamente, in riguardo al genere superiore, una tassa speciale, perchè il reddito mobiliare, in riguardo al genere superiore, non è che una specie. Pur si ritenne, ed è già dichiarato per legge, che la tassa ristretta ai redditi della ricchezza mobile, colpisce legittimamente anche le rendite pubbliche. E perchè? Senza dubbio perchè il reddito mobiliare è una generalità, benchè non sia il genere sommo; essa è una generalità di secondo grado, e la tassa che la colpisce è una tassa generale. Ora se la legge già dichiarò permesso discendere dal genere sommo alla generalità di secondo grado, per qual ragione non sarà lecito discendere ancora di un grado, cioè alla generalità di terzo grado? Già lo ripetei troppe volte: il reddito mobiliare si suddivide a sua volta in due generi, cioè:

1° in redditi variabili ed occulti; 2° in redditi fissi e pubblici, i quali, a vero dire, sono il soggetto naturale di una imposta diretta: e la categoria dei redditi fissi e pubblici è certamente una generalità, una vastissima generalità; la tassa che la colpisce è dunque una tassa generale. Voi dite che cotesta tassa non colpirebbe legittimamente le rendite pubbliche, perchè non è il genere sommo, perchè non è la generalità di primo grado, perchè non è la generalità assoluta. Ma di grazia, o signori, la tassa ristretta ai redditi mobiliari è forse il genere sommo, la generalità di primo grado, la generalità assoluta? No, certo: eppure è già dichiarato per legge che quella tassa s'impone nella generalità sua propria anche alle rendite pubbliche. Ora io torno a domandare: se dal genere sommo è permesso discendere al genere di secondo ordine, perchè non sarà lecito discendere al genere di terzo ordine? Il contratto intervenuto fra lo Stato ed i suoi creditori, permettendo senza altra spiegazione le imposte generali, evidentemente non impose allo Stato quella limitazione che dagli oppositori si verrebbe a pretendere.

Signori, in tema d'interpretazione la lettera non è tutto: bisogna pure consultare la ragione del patto, di quella disposizione qualunque che si abbia ad interpretare. Ed io prego la Camera di seguirmi ancora per pochi istanti in questo nuovo ordine di considerazioni.

Per qual ragione, o signori, nel contratto tra lo Stato ed i suoi creditori si stabilisce che questi andranno esenti da speciale imposta? Perchè questa stipulazione è la sanzione del debito; se lo Stato potesse con una tassa arbitraria colpire specialmente i suoi creditori, sarebbe mettere in suo potere l'adempimento o il non adempimento esatto delle sue obbligazioni; e così dico che l'esenzione da speciali imposte benchè non espressa si dovrebbe sottintendere, perchè è la sanzione necessaria del debito. Perchè poi si ammettono le imposte generali, cioè quelle imposte che colpiscono non solo i creditori dello Stato, ma anco tutti gli altri? Perchè con questa condizione, che i creditori dello Stato non possano altrimenti essere tassati, se non è nel medesimo tempo e nella medesima quota tassata anche una vasta categoria di altri contribuenti possessori di redditi indipendenti dallo Stato, i creditori dello Stato sono guarentiti contro ogni specialità di gravame, contro l'esagerazione di tassa. Ora io vi domando: dove sta, pei creditori dello Stato, la maggior garanzia? Forse nelle imposte generalissime che abbraccino ogni sorta di reddito? ovvero nelle imposte men generali ristrette, ad esempio, alla categoria dei redditi fissi e pubblici? Io credo, o signori, che la maggior garanzia pei creditori dello Stato stia nelle imposte di più ristretta generalità. Infatti consideriamo che quando la legge nella pressione di incalzante necessità, si fa a colpire l'universalità delle rendite, essa può bene aggravare la mano; nessuno ha diritto di lagnarsi particolarmente perchè tutti, tutti sono chiamati a concorrere. Ma se

invece il legislatore si volge ad una categoria speciale, il più delle volte e' si sente obbligato a moderare la tassa, per non suscitare reclami giustificati, per timore di eccedere la giusta misura. Dunque è evidente che i maggiori pesi possono cadere sopra i creditori dello Stato dalle tasse estese universalmente a tutto il reddito, anzichè da quelle men generali che si volgono solo ad una categoria di redditi. E in quest'ordine di idee io posso bene, o signori, aggiungervi un altro riflesso convincentissimo, il quale si desume dallo stesso disegno di legge che discutiamo.

Infatti esso esentua dai centesimi addizionali la tassa sui redditi fissi e pubblici, stipendi, pensioni e tutti gli altri che ho già più volte divisati: sicchè per questi la tassa è invariabilmente dell'8 per cento: dove che per gli altri, coi centesimi addizionali, può salire sino al dodici.

Questa distinzione, o signori, che cosa vi prova? Vi prova che il legislatore cede sempre alla ragione naturale delle cose. Sta nella natura invariabile delle cose, che quando si tratta di redditi occulti e variabili, come i redditi dell'industria e del commercio, il contribuente stesso è il moderatore della propria tassa, e non si può temere che usi di quest'arbitrio a proprio danno. All'incontro, quando si tassano i redditi fissi e pubblici, egli è palese che alla tassa non isfugge nemmeno un centesimo; il legislatore tien conto di questo fatto, e per ricondurre possibilmente l'eguaglianza, o meglio, per mitigare la sproporzione, assoggetta ai centesimi addizionali i redditi che non si rivelano facilmente, e ne dispensa i redditi già rivelati e pubblici, e che sono nella loro totalità inesorabilmente colpiti. È dunque dimostrato, che in generale le imposte universali sono o possono essere di quota maggiore che le imposte men generali: e che pertanto i creditori dello Stato, accettando quelle, debbono accettare anche queste, e certamente non trovano nella ragione del loro contratto un motivo di distinzione.

A questo punto, o signori, io credò di dover riassumere tutto il mio ragionamento, movendo così dalla lettera come dalla ragione del contratto che dobbiamo interpretare.

Considerando la letterale disposizione, io vi dico: i creditori dello Stato vanno soggetti alle imposte generali, ed è già dichiarato per legge che a ciò non si richiede punto il genere sommo, una generalità assoluta; ora l'imposta, anche ristretta alla categoria dei redditi fissi e pubblici, è generale e porta seco pur generalmente la ritenuta della tassa all'atto del pagamento: dunque i creditori dello Stato possono assoggettarsi a questa tassa, e conseguentemente anche alla ritenuta.

Considerando la ragione del patto, io trovo la medesima conclusione. I creditori dello Stato, ammettendo le sole imposte generali, cercarono nella generalità una garanzia contro i gravami speciali, con-

tro quei gravami da cui fossero in ispezialità essi soli colpiti. Ora, la garanzia cercata suol essere maggiore nelle imposte men generali, le quali debbono moderarsi appunto perchè ristrette a certe categorie. Dunque i creditori dello Stato così per la lettera come per la ragione del patto possono assoggettarsi anche alle imposte men generali, con tutte le conseguenze proprie delle generalità tassate, tra le quali conseguenze si può trovare anche la ritenuta.

In una parola, o signori, i creditori dello Stato pretendono che la disposizione da essi invocata sia una disposizione di privilegio; noi sosteniamo che la disposizione suddetta non è nè può essere altro che una disposizione di diritto comune. Lo Stato che riceve prestiti non è un debitore privilegiato; è un debitore a termini del diritto comune, e, come gli altri debitori non possono ritenere una parte di ciò che devono, così neppure lo Stato si permette di diminuire il pagamento, con una disposizione speciale, a' suoi creditori. Ma a sua volta il creditore dello Stato non è un creditore privilegiato, esso è del pari un creditore a termini del diritto comune: quando dunque sia stabilita una tassa di quota uniforme sopra tutti i creditori in generale, anche dei privati, nonchè delle provincie, dei comuni, degli enti morali e delle società commerciali, anche i creditori dello Stato vi devono sottostare. Così va intesa la legge: essa è dichiarativa del diritto comune, non introduttiva di un privilegio; il privilegio non si presume; e un privilegio a perpetuità, un privilegio contrario all'ordine economico e politico dello Stato, non potrebbe essere validamente assicurato (dico a perpetuità) nemmeno dal legislatore. Gli antichi privilegi furono tutti distrutti, e fu così ricondotta l'eguaglianza civile dinanzi alla legge; eppure quegli antichi legislatori avevan preteso di costituire i privilegi a perpetuità.

E per non dilungarci dal tema nostro, la legge sarda del 1819 aveva concesso alle rendite pubbliche il privilegio di esenzione assoluta da ogni imposta senza distinzione tra generali e speciali. Questo privilegio, vanamente difeso in Senato come diritto contrattuale, fu distrutto prima da voi, o signori, e dopo di voi dal Senato colla legge costitutiva del Gran Libro del 1861: fu distrutto inesorabilmente e senza indennità. E io torno a dire che, nella disposizione di cui ho ragionato sinora, nulla vi ha che accenni a privilegio; che il privilegio non si presume; che la disposizione di cui trattiamo, è stabilita come perpetua; che niun privilegio contro l'ordine economico della società può essere stabilito a perpetuità; che perciò è impossibile il supporre che il legislatore abbia voluto ciò che non ha detto, e non avrebbe nemmeno potuto in senso così assoluto ordinare.

Non mi rimane che a dire brevissime parole sulla questione di convenienza. Si dice che la ritenuta di una tassa suscettiva di aumento recherà grave danno

allo Stato nelle contrattazioni di nuovi prestiti. L'eventualità che la tassa dell'8 per 100 possa salire al 10, al 12, al 15, al 20 per 100, è un'eventualità cotanto spaventevole, che lo Stato dovrà, si dice, scontarla, e scontandola come parte più debole, egli subirà nei futuri prestiti gravissime condizioni per parte dei capitalisti.

A queste apprensioni mi par cosa agevolissima di rispondere.

Quando il legislatore si disponga, in aggiunta alle vigenti imposte, di aggravare la mano sull'universalità del reddito con una tassa del 20 per 100, lo Stato deve trovarsi in grandi angustie, e quando lo Stato versa in condizioni tali politiche od economiche, che sia necessario ricorrere a siffatti straordinari provvedimenti, io vi dico che i corsi della rendita già saranno depressi, e la tassa a cui in allora si ricorra, una tassa energica universale, ben lungi dal produrre un maggior ribasso, sarà l'unico mezzo di rialzarla. (*Bene!*)

Dunque anche la convenienza di stabilire la ritenuta, di cui ragioniamo, è per me evidentissima; essa colpisce gl'imprestiti antecedenti, e solleva notabilmente l'erario. Quanto all'avvenire, se l'era degl'imprestiti non si chiude, la ritenuta fissa sarà certamente compensata nel prezzo delle contrattazioni; ma non abbiamo a temere danni più gravi, se non in quanto le condizioni politiche ed economiche ce l'impongano; nel qual caso anche senza la ritenuta i capitalisti si mostrano inesorabili.

Noi, signori, dobbiamo imporre la ritenuta perchè il diritto ce lo consente, perchè la giustizia e le necessità dello Stato ce lo impongono, perchè lo esige la buona politica dinanzi agli animi commossi delle nostre popolazioni, le quali aggravate da inesorabili imposte, in presenza dell'odioso spettacolo della ricchezza privilegiata ed immune avrebbero forse giusta ragione di reagire.

Ho detto. (*Vivi segni d'approvazione*)

MINISTRO PER LE FINANZE. Signori deputati, la ritenuta è tal forma d'imposta, che non lascia punto dubitare della sua legalità, e che applicata può riescire senza ingiustizia? I suoi effetti economici ed economico-morali saranno utili, od al contrario è da temere che riescano dannosi? I suoi resultamenti finanziari avranno tale importanza da farci determinare ad ammetterla non ostante i dubbi che ho accennato? Ecco i tre punti che disaminerò brevemente e la cui disamina mi condurrà, duolmi il dirlo, ad una conclusione opposta a quella a cui è giunta la Commissione, cogli onorevoli membri della quale io avrei voluto essere in tutto e per tutto d'accordo. In ogni modo se io dissento da loro in questo punto, una cosa desidero, ed è che sieno certi di non essere scemata in me parte alcuna dell'alta stima che nutro per ciascuno di loro, e della sincera considerazione in che tengo le loro opinioni anche quando sono contrarie alle mie.

Per giustificare la legalità della forma di ritenuta che si propone di dare all'imposta, l'onorevole Broglio, e dopo di lui, nella seconda parte del suo discorso, l'onorevole Pescatore, hanno messo in campo una teorica molto elevata, direi anzi, troppo elevata; una teorica in cui non avrei l'animo di seguirli, poichè essi ammettono che lo Stato legislatore possa continuamente minacciare coloro i quali hanno fatto convenzioni collo Stato contraente, che per via di legge sieno posti nel nulla i patti stabiliti.

Certamente, o signori, vi è una parte di vero in questa dottrina; e questa parte di vero è in ciò, che il legislatore può sempre modificare un contratto, quando giudichi che non debba più essere mantenuto; se non che a voler compiere degnamente codesta dottrina deve aggiungersi, che egli è tenuto, come ogni altro privato, a ristorare i danni che la mancata osservanza del contratto abbia mai potuto arrecare all'altro contraente.

L'onorevole Broglio, elevandosi sempre di più sulle ali del suo ingegno, faceva benanche una rapida escursione nelle sublimi regioni della filosofia della storia. Egli rammentava, come nei grandi momenti dello svolgimento dell'umanità soglia avvenire, che una nuova manifestazione del diritto si renda necessaria, e come questa nuova manifestazione del diritto non si compia d'ordinario per le vie della precedente legalità, la quale viene sacrificata alla necessità del diritto nuovo.

Ma, signori, che questa elevata teorica si debba proprio applicare ad una legge del 1861, ed ai contratti di prestito fatti dal 1861 al 1866, e che dal 1861 al 1866, ad ogni nuovo prestito, debba rispondere un'epoca storica, come se dal mondo romano si fosse passato al feudale, e dal feudale all'età moderna, nessuno di voi vorrà ammetterlo per fermo. (*Bravo!*)

L'onorevole Broglio aggiungeva con leggiadre parole la confessione di una legale astuzia sua, adoperata in altra occasione, quando, essendo il Governo prossimo a contrarre un prestito, egli si astenne dal porre innanzi la dottrina che ieri venne ad esporci per sostenere la ritenuta sulla rendita pubblica. Se ne astenne, ci disse, perchè altrimenti si sarebbe conchiuso il prestito a più basso prezzo, ed egli non voleva arrecare questo danno all'erario.

Se è così, signori, a me basta questa confessione dell'onorevole Broglio per respingere senz'altro la ritenuta da lui oggi propugnata. Perchè se egli crede che i capitalisti, ove mai avessero saputo poter prevalere la sua dottrina, avrebbero preso la rendita a prezzo più basso, oggi non possiamo più professarla ed applicarla, quando hanno già dato il prezzo più alto.

Ma l'onorevole Pescatore, che con impeto di dottrina giuridica si slanciava nel progresso del suo dire sino al punto di raggiungere la teorica dell'onorevole Broglio, cominciava però a discorrere mantenendosi in una sfera più modesta, nella quale, o signori, io mi

permetterò di restringermi per combatterlo più direttamente.

Egli cominciava dall'ammettere che il legislatore possa consentire che lo Stato contraente assuma l'obbligo di non far sottostare le rendite pubbliche ad alcuna imposta speciale, e soggiungeva, che tutta la questione si riduce, nel caso presente, ad esaminare se la ritenuta costituisca una specialità di imposta, sicchè cada sotto la sanzione di quel patto di esenzione, il quale fu in un modo generico formulato in un articolo di legge.

Rammerò di nuovo alla Camera quest'articolo di legge: esso è concepito in questi termini:

« Le rendite iscritte sul Gran Libro non potranno mai in nessun tempo, o per qualunque causa, anche di pubblica necessità, venire assoggettate ad alcuna speciale imposta, e il loro pagamento non potrà mai in nessun tempo per qualunque causa, anche di pubblica necessità, venir *diminuito* o ritardato. »

L'onorevole Pescatore volendo dare una plausibile interpretazione a quest'articolo, per poi applicarlo a suo modo, è stato costretto a sostituire all'aggettivo *speciale* una parafrasi; e notando che la *specie* è un genere di ordine secondario, gli è parso che la specialità sia una generalità minore, ma relativa ad una generalità che può esser essa medesima più ristretta di un'altra generalità.

Vedete, o signori, che, respingendo o allargando le generalità, può respingersi la specialità dell'imposta nei confini, dentro i quali si ha volontà o interesse di restringerla. Basta a tal modo asserire che un'imposta speciale sia un'imposta di genere minore per renderla comparabile e conforme alla legge. Ma egli essendo un molto autorevole giureconsulto ed un esimio magistrato, mi saprà dire in che sono mai distinte tra loro l'ipoteca generale e l'ipoteca speciale? Sono forse due cose giuridicamente diverse nella loro essenza queste due ipoteche, od una non è che un'ipoteca meno generale e l'altra più generale?

Ognuno sa che la specialità dell'ipoteca è determinata dalla specialità della cosa ipotecata. Per parità di ragione dunque, o signori, un'imposta può divenire speciale per certe condizioni che determinano questa specialità. Ora io desidero dimostrare che nel caso presente vi sono gravissime ragioni, per le quali io altamente dubito che l'imposta sull'entrata rivesta tale carattere, mediante la ritenuta, da diventare una tassa speciale.

Notate, o signori, che ho detto da diventare una tassa speciale e non una tassa eccezionale; perocchè la legge sul debito pubblico non impedisce soltanto le tasse eccezionali, che pur sono sempre speciali, ma le tasse che, quantunque ordinarie, possano rivestire carattere di specialità. E qui non mi occorre di rammentare alla Camera, e particolarmente all'onorevole Pescatore, che siccome una giurisdizione può essere, per

esempio, speciale senza essere eccezionale, così una tassa può essere speciale senza essere eccezionale.

Nel 1853, o signori, prima delle modificazioni dell'editto del 1819, rammentato dall'onorevole Pescatore, il quale editto prometteva immunità generale delle tasse ai creditori dello Stato, sorse nella Camera dei deputati subalpina una questione simile a quella che si agita oggidì. Trattavasi allora di un prestito di due milioni; taluno fra i deputati chiese che s'inserisse nella legge speciale, che si faceva per effettuare quel prestito, la clausola dell'esenzione dalle imposte e dall'insequestrabilità. Da altri deputati si sostenne essere questa clausola superflua, perchè scritta nella legge del 1819, ed intanto si volle sapere dal ministro delle finanze, che era il conte Cavour, quale concetto egli si facesse di quella esenzione espressa nella legge in termini generali. Il conte Cavour dichiarò che a suo avviso una esenzione generica in una legge speciale di debito pubblico conteneva implicitamente in sè questo concetto, che si trattasse di esenzione da tassa speciale, non della esenzione da tassa generale.

E per chiarire il suo pensiero disse niuno aver mai, per esempio, dubitato che quando erasi introdotta la tassa sulle successioni, questa non dovesse colpire le rendite pubbliche. Certamente è così, e noi medesimi abbiamo assoggettati i titoli del debito pubblico ad una tassa generale, quale è la tassa del bollo, tassa che potrebbe essere modificata, e per conseguenza sempre essere applicata ai titoli del debito pubblico, come a qualunque altro documento, od a qualunque altro titolo.

Ecco una tassa generale che senza dubbio può colpire, come tutte le altre tasse generali, questa parte di pubblica ricchezza.

Può dirsi che nella specie realmente trattasi di una tassa generale, qual è la tassa sulla entrata, e che la Commissione non abbia voluto far altro che applicare un determinato modo di riscossione. Ma io rispondo che siffatto modo di riscossione ha per effetto di imprimere a quella parte della tassa generale applicata alle rendite pubbliche, tre note di specialità, le quali a me pare che bastino a convertirla in una tassa speciale.

Diffatti, mediante la ritenuta, voi colpite direttamente le cose gravate di tassa, e le colpite impersonalmente. Quando fate la ritenuta, voi non sapete ancora a chi appartiene la rendita. La tassa sull'entrata è una tassa personale, la vostra ritenuta la converte in una tassa reale. Ora se quando stabilite una tassa personale voi ne assoggettate una parte a tal modo di riscossione, che la converte in una tassa reale, convertite, in questa parte almeno, quella tassa in una tassa speciale.

Il secondo carattere di specialità che questo modo di riscossione imprime a quella parte di tassa generale, è questo, o signori, che per effetto di esso modo di riscossione la parte di tassa ridotta in forma di ri-

tenuta diversifica dalla restante tassa sulle entrate, perchè si converte in un peso diverso così per la quantità come per la ripartizione e per lo assetto sulla cosa imposta. Diffatti nell'applicare la tassa sulla entrata, appunto perchè tassa personale stabilita in ragione dell'entrata di un individuo, si ha riguardo a quel che rimane di netto, ed è per ciò che dalle entrate imponibili si deducono i debiti. Ma questa deduzione non può esser fatta quando la tassa è percepita in forma di ritenuta.

Nelle rendite pubbliche vi hanno due specie di titoli, i titoli nominativi ed i titoli al portatore.

I titoli nominativi possono essere, come una proprietà immobile qualunque, gravati d'ipoteca, cioè portare in sè medesimi la nota inseparabile dell'esistenza d'un debito. Ed anche i titoli al portatore sono una parte di ricchezza sulla quale può gravare, e spesso grava, un debito: essi sogliono depositarsi presso un istituto di credito per accattar danaro, e talvolta anche si accatta danaro per comperare titoli che danno un frutto maggiore, come suole avvenire nelle presenti circostanze. Ecco tante forme di debiti che, aggravando quella parte di pubblica ricchezza, dovrebbero essere sottratti dall'entrata, se la tassa conservasse il carattere generale di tassa sulle entrate. Ma quando voi sotto l'aspetto d'un semplice modo di riscossione operate una ritenuta sulla rendita pubblica, questa specie di reddito è privato del beneficio di simili deduzioni; quindi ne accrescete il peso, e, accrescendone il peso, date luogo ad un'imposta speciale.

In secondo luogo, signori, in che mai consiste la rendita pubblica? In un capitale ch'è il prezzo del diritto che ha acquistato il creditore a quella rendita perpetua. Avviene perciò che le oscillazioni del mercato monetario, che le crisi finanziarie ed economiche, le quali d'ordinario hanno per risultamento di far aumentare l'interesse del danaro, producono sulla rendita pubblica un effetto diverso, poichè l'interesse non potendo crescere, diminuisce invece il prezzo del diritto che spetta al creditore di ottenere in perpetuo quel determinato interesse.

Siffatta natura tutta speciale di questa forma di ricchezza mobile, fa sì, o signori, che essa serve (e pur troppo se ne abusa) come stromento di operazioni speciali di credito. In queste operazioni di credito la rendita pubblica opera, non come entrata, ma come capitale; la cedola dell'interesse, ed il titolo che costituisce il diritto a riscuotere quell'interesse, sono due cose inseparabili. Il valore reale sta nella cedola dell'interesse; il titolo non rappresenta che il diritto di percepirlo, ed è perciò, o signori, che sul mercato in ogni giorno dell'anno si vende a un prezzo di corso quel titolo misto di una promessa d'un frutto perpetuo e di cedole per riscuotere gl'interessi a tempi determinati. Questo titolo misto si nomina *rendita iscritta*, parole che rappresentano l'idea del capitale e dell'interesse,

e come carta di valore, serve di stromento e di materia a molte e complicate negoziazioni di credito.

Quando voi ritenete il tanto per cento sopra i frutti di questa quantità di rendite che è stromento o materia, cioè capitale di certe negoziazioni produttive, voi, o signori, riscuotete una tassa sul capitale col pretesto di imporla una sull'entrata. Diffatti, io prendo un esempio il più semplice, un individuo o istituto di credito acquista una rendita il 30 giugno a lire 72 50 e la rivende il 10 luglio a lire 71. L'istituto, l'individuo che ha fatto questa negoziazione, ha guadagnato l'uno per cento. E perchè? Perchè al primo luglio ha staccato la cedola ed ha riscosso lire 2 50, ed unendo questa somma alle lire 71 di prezzo ricavato dalla rivendita, ha incassato lire 73 50, e così in dieci giorni ha guadagnato l'uno per cento.

Ora voi trovate tra i profitti di quell'istituto il guadagno, fatto appunto su quella negoziazione, il qual guadagno concorre alla fine dell'anno a formare un dividendo, su cui voi riscuotete l'imposta sull'entrata; e se voi nel tempo stesso ritenete un'aliquota su quelle lire 2 50 che erano per lui una porzione del prezzo della rendita, voi riscuotete da lui l'imposta sulle entrate e poi l'imposta sul capitale.

Dunque la vostra ritenuta, anche per questa parte almeno, a me sembra si converta in un'imposta speciale.

Nè questo è tutto, o signori. Quando mediante negoziazioni di titoli un istituto di credito ha fatto certi guadagni, ha subito certe perdite durante l'anno, e mettendo in bilancio gli uni colle altre ha un dividendo, voi date facoltà a questo istituto di credito di ridurre a 6/8 questo dividendo per imporvi la tassa; perchè realmente quantunque egli siasi servito di vari titoli nelle sue negoziazioni, pure le negoziazioni sue costituiscono un'industria, un commercio di natura speciale, che può dare dei guadagni, ma che può offrire delle perdite, e per le quali si richiede una quota di ammortamento che voi giustamente fate rappresentare colla deduzione di quei due ottavi.

Suppongasì che voi voleste anche concedere che pagando la ritenuta, fosse poi di questa fatta sottrazione dal dividendo, locchè non si potrebbe, poichè la ritenuta è per semestri e le operazioni di credito sono per giorno e si accavallano l'una all'altra, e suppongasì altresì che con una contabilità minutissima e complicatissima poteste operare queste deduzioni, che cosa mai ne avverrebbe? Egli è certo ad ogni modo che su questa parte almeno dell'imposta non potrebbe applicarsi quello che dicesi con parola inglese *discrimination*, ed anche per ciò, quella parte d'imposta applicata mediante ritenuta, rivestirebbe il carattere d'imposta speciale.

Ma volete un altro esempio del carattere di specialità che secondo il mio avviso la ritenuta imprime a questa imposta?

Nella legge che già voi avete confermata col votare l'articolo 3, vi sono delle esenzioni dall'imposta, e tra gli esenti sono le società di mutuo soccorso e gli agenti diplomatici e consolari. Questi sono esenti dal pagamento della tassa sull'entrata; ma come fareste ad esentarli dal pagamento di quella parte della tassa sull'entrata che voi percepireste in forma di ritenuta su' frutti di cartelle al portatore che loro appartenessero? Questa ritenuta dunque sarebbe anche per questo rispetto una tassa d'indole speciale non potendo bonificarsi agli esenti dall'imposta sull'entrata.

Ed io noto a questo proposito, che noi spesse volte mal ricorriamo ad esempi stranieri, quando non abbiamo presente tutta l'architettura amministrativa e sociale del paese da cui traggiamo l'esempio. Anche in Inghilterra, vi hanno individui e società esenti; ivi anzi le esenzioni sono più estese che non sieno per la nostra legge. Ma siccome tutte le rendite inglesi sono nominative, sapete che cosa si fa in Inghilterra? Con una mano si opera la ritenuta, e coll'altra si restituisce la somma ritenuta alle persone individue o morali che sono esenti. Colla nostra rendita al portatore come sarebbe possibile una simile operazione?

Vi ho indicato due caratteri di specialità derivanti dal modo di riscossione, a quella parte d'imposta sull'entrata che si vorrebbe applicare alla rendita pubblica; ed ora debbo chiamare la vostra attenzione anche sopra un terzo carattere, che è il più importante.

Ho detto poc'anzi, e mi permetterà la Camera di ripeterlo, che la rendita pubblica costituisce un titolo *sui generis*, inquantochè assicura il frutto, lo fissa, e per conseguenza riporta sul prezzo del diritto a riscuotere quel frutto che rappresenta il capitale, tutte le vicende, tutte le variazioni che dipendono dal corso della rendita.

Ebbene, signori, dacchè questa parte di ricchezza imponibile è così fatta, se voi invece di tassarla quando fa entrare per mezzo di quei frutti gli interessi nella cassa del contribuente, la tassate per via di ritenuta, cioè togliendo una parte determinata di quei frutti, voi con ciò necessariamente riportate la vostra tassa sul capitale. Questo che affermo è di tale evidenza che non ha bisogno di dimostrazione.

Dunque la vostra ritenuta sulla rendita, dirò all'onorevole Pescatore, diventa una tassa tanto speciale, che mentre in genere la tassa sull'entrata negli altri casi è un peso che aggrava realmente l'entrata, in quel caso particolare diventa una tassa sul capitale. Mentre voi proponete d'imporre una tassa generale sull'entrata, se una parte di questa, convertita in ritenuta, diventa una tassa sul capitale, può mai negarsi che in questa parte sia una tassa speciale? (*Segni di assenso*)

Signori, dopo queste osservazioni mi pare che io possa con fondamento dubitare della legalità della tassa. Ma dacchè vi ho detto che essa in alcuni casi, cioè quando la rendita serve come capitale alle operazioni

di credito, è una doppia tassa, e che in altri casi, anzi sempre, diventa una tassa sul capitale, io non solo ne inferirò che ho grave dubbio che sia una tassa speciale, e perciò poco conforme alla legge, ma dirò altresì che è una tassa ingiustamente ripartita, che è una parte della vostra tassa sull'entrata, la quale, vostro malgrado, si ribella ai criteri di ripartizione che avete adottato per la tassa sull'entrata, quando da tassa personale l'avete convertita in tassa reale, quando ne avete fatto una tassa reale che colpisce una cosa determinata e che si riduce in una perdita di capitale.

Passerò ad esaminare gli effetti economici e finanziari della forma speciale data a questa parte di tassa. E mi pare, o signori, che vi potrò dimostrare che gli uni sono dannosi, gli altri o lievi, o scarsi, o nulli.

Comincerò dagli effetti generali, dagli effetti economici.

L'onorevole Lazzaro ieri, e dopo di lui con diverse forme l'onorevole Broglio, ci dipinsero quel banchiere ideale, quel mostro di cui parla in uno dei suoi splendidi discorsi, l'eloquente e dotto Gladstone, e che dice: « fingersi la fantasia delle genti moderne, come le genti antiche si fingevano l'apparizione degli spettri. » L'uno e l'altro dicevano che quando questo mostro, *la Banca*, aveva manifestata così poca fiducia in noi, noi, quasi con giustificata rappresaglia, dovevamo mostrare poco riguardo per essa. E l'onorevole Lazzaro aggiungeva, che quando noi imponiamo i consumatori del sale e delle farine, non possiamo risparmiar i banchieri. No, o signori, quantunque io creda con Mirabeau che quei tali mostri, essendo istrumenti e mezzo di circolazione, giovano alla pubblica ricchezza e per conseguenza anche ai meno abbienti, quantunque io dissenta in ciò dagli onorevoli oratori a cui rispondo, io non dissentirei da loro nel credere che ogni parte di pubblica ricchezza debba essere imposta, quando noi giungiamo persino ad imporre di più il sale e le farine.

Ma non è questa la questione; ora si tratta unicamente di vedere se noi, secondo legge e giustizia, possiamo imporre una tassa sotto una data forma, ed io vi ho dimostrato finora che vi è duopo adubitar fortemente che, nè secondo legge, nè secondo giustizia, possiamo imporre la tassa sulla rendita pubblica sotto forma di ritenuta. Io non discuto più oltre, poichè non si tratta di distinguere esenti da tassati, ma di ricercare in quali forme legali e giuste debbano esser tassati tutti. Io intendo i sacrifici, signori; tra questi sacrifici vi è spesse volte quello di alcune opinioni, di alcune convinzioni teoriche, ed io ho data anche a questa Camera la prova di saper sottostare a questi che sono pur duri sacrifici. I contribuenti sono chiamati da noi a farne anche di gravi e di molti in altro genere, e noi medesimi concorreremo a farli con essi, perchè siamo contribuenti ancor noi. Ma quando si tratta di dubbia legalità, e quando si crede che altri possa sospettare che non si

vogliamo tenere le promesse, allora si risveglia in tutti la suscettività dell'onore, che nessuno di noi crede possibile che possa mai essere immolato ad interesse di sorta. Quando io dubito che una forma speciale di tassa non sia consentita dalla legge e che altri possa avere diritto ad esserne esente, e quando io temo che la sua applicazione possa offendere ciò che vi ha di più sacro per gli individui come per le nazioni, potrò ingannarmi, ma sino a che resto nel dubbio che mi tormenta, non mi sento capace di spingere i miei sacrifici sino al punto di condescendervi in grazia dell'imposta sulle farine e sul sale.

Voci. E nessuno li spingerebbe.

MINISTRO PER LE FINANZE. Benissimo, nessuno; eccetto però chi non abbia i miei dubbi o sia convinto del contrario e che perciò potrebbe farlo, e coscienziosamente farlo, senza ritegno di sorta.

Si è affermato che la ritenuta fu già scontata, e che per conseguenza è una tassa che, mentre farà entrare dei milioni nelle casse dello Stato, non sarà a peso di alcuno. La medesima cosa l'ha ripetuta ieri l'onorevole Broglio. Ma, per dire il vero, per quanto studio io abbia posto a farmi un'idea netta dell'enunciazione di questo pensiero, io confesso che non ho potuto riuscirvi. Io non intendo che cosa voglia mai dire una tassa scontata, se non questo, cioè che gli effetti che questa tassa nelle sue reali applicazioni potrà produrre, sono già siffattamente verificati che alcun altro non si possa mai temerne.

E l'onorevole Broglio mi dava argomento a quest'interpretazione, quando ieri soggiungeva che la ritenuta deve tanto più volentieri da noi votarsi, in quanto è per noi già scontata, e colpirà solo coloro che non hanno avuto fiducia in noi.

BROGLIO. Domando la parola per un fatto personale.

MINISTRO PER LE FINANZE. Forse ho inteso male, ma mi pare che egli dicesse questo.

Vediamo dunque se realmente questa tassa è già scontata da quelli che non hanno avuto fiducia in noi, o se non avviene perfettamente il contrario, che cioè quelli che non hanno avuto fiducia in noi lascierebbero scontarla a quelli che l'hanno avuta.

Chi non ha fiducia in noi ha venduto le sue rendite; molti non hanno avuto fiducia in noi, e perciò hanno venduto. Vi ha per l'opposto chi, avendo sempre avuta fiducia in noi, conserva la rendita già da molto tempo acquistata per aspettare che ne aumenti il prezzo del corso; e finalmente vi ha di quelli che, avendo di recente comprato, per quanto abbiano profitato certamente nel comprare, hanno pur mostrato di aver in noi più fiducia di coloro che hanno venduto.

Ora, o signori, se la vostra tassa mediante una ritenuta sul frutto della rendita scema il valore dei nostri titoli del debito pubblico, reca danno a quelli che li hanno conservati ed a quelli che li hanno comprati, i quali tutti o avevano o hanno in noi qualche fiducia.

Sicchè io non intendo come per far dispetto a coloro che non hanno fiducia in noi, vogliamo colpire coloro che ci hanno continuato e ci continuano questa fiducia. (*Bravo! Bene! — Sensazione*)

Signori, diventò tristamente famoso un motto uscito da un personaggio non amico d'Italia; quel motto era che un giorno l'ingratitude avrebbe risarciti molti danni sofferti dal suo paese. Possiamo noi forse ripetere sotto un altro aspetto che almeno sia nostro guadagno usare ingratitude verso coloro che hanno fiducia in noi col sottoporre la rendita a ritenuta? No, o signori, neppure questa triste soddisfazione ci sarebbe permessa mediante l'applicazione di quella forma di tassa che a me non sembra accettabile.

Perciocchè, quando le altre cause tutte che concorrono all'abbassamento del prezzo della rendita saranno diminuite o cessate, questo prezzo aumenterà. Quando la ragione dell'interesse del danaro assicurato nei suoi impieghi sotto ogni forma sarà, per esempio, del 5 per cento, le nostre rendite avranno al corso il prezzo di cento per ogni 5 d'interesse. Ma se la ritenuta, essendo impersonale e attaccata al frutto, come la fondiaria è attaccata al suolo, avrà convertito il frutto da 5 a 4 60, è naturale che la nostra rendita si arresterà al prezzo di 92, mentre gli altri impieghi di capitali saranno giunti al 100 per 5.

Ora io domando, chi in ultima analisi avrà scontata questa forma d'imposta? Cominceranno, come ho detto, a scontarla oggi coloro che ebbero fiducia in noi, e finiremo con lo scontarla domani noi medesimi.

E qui mi permetterà la Camera due brevi considerazioni.

Si sono citati gli esempi dell'Inghilterra e dell'Austria (*Segni di attenzione*), l'una potenza sicura e ricca, l'altra sempre in repentaglio per effetto della sua costituzione politica, e certo non ridondante di ricchezze. L'una e l'altra, si è detto, hanno un'imposta sulla rendita; adunque, scegliete fra questi due esempi quale vi piace, ammetteteli entrambi.

Quanto all'Inghilterra, io rammenterò alla Camera che, quantunque ne sia grandissima l'autorità dell'esempio pure mi sembra che non sia per gli onorevoli membri di questa Camera ed anche per coloro che più l'ammirano, una tale autorità da non potersi discutere. E per vero quando io ho avuto l'onore di proporre alla Camera la consolidazione della fondiaria, che pure aveva per sè l'esempio del Pitt, molti membri della Commissione, e tra questi alcuni dei più caldi ammiratori delle cose inglesi, non hanno punto accettata la mia proposta.

Permettete dunque che io pigliandomi il contracambio quest'oggi, mi faccia lecito di non accettare senza discussione l'autorità dell'esempio dell'Inghilterra. Io non l'accetto, non tanto perchè in fatto di diritto, parecchi esempi tratti dall'Inghilterra non si

potrebbero accettare, quanto perchè in certi dati limiti l'Inghilterra può avere ragione, e noi torto. Difatto l'ordinamento del debito pubblico, la costituzione sua amministrativa, la stragrande sua ricchezza, la quale fa sì che la massima parte della sua rendita sia all'interno, ed in ogni modo tutto il suo debito si trovi collocato stabilmente e sottratto alle fluttuazioni del mercato militante, e l'aver per giunta un debito pubblico interamente nominativo, sono cause per le quali fra l'Italia e l'Inghilterra corre tale e tanta differenza, che non può bene e rettamente applicarsi all'una, in tutte le sue parti, l'esempio dell'altra.

Così, le rendite del debito pubblico essendo in Inghilterra nelle mani d'Inglese e per due terze parti di società o corporazioni, potettero un giorno, come ogni altra proprietà di cittadini, essere in circostanze gravi chiamate straordinariamente a concorrere ai pubblici pesi, con minori riguardi che non sieno dovuti a possessori stranieri di rendite, là dove costoro sono molto numerosi, come sono quelli della rendita italiana.

E per discendere ad altri particolari, rammenterò, a cagion d'esempio, come ho già detto, che in Inghilterra le esenzioni dalla tassa sull'entrata, possono essere rispettate anche quando questa tassa si applichi sotto forma di ritenuta, appunto perchè la rendita è tutta nominativa: che presso di noi la ritenuta farebbe pagare la tassa in due modi sopra una parte de' dividendi di alcune società che negoziano con la rendita, il che non avverrebbe in Inghilterra per le condizioni del suo assetto; e parecchie altre cose che ora mi sfuggono, e dalle quali voi potete raccogliere che quello che può farsi dall'Inghilterra non può sempre ripetersi da noi.

Il che non toglie che anche in Inghilterra forse la ritenuta sulla rendita non conserva tutti i caratteri generali d'una imposta comune, ma che sia per cento altre ragioni più comportevole.

Quanto all'Austria rammenterò gli effetti economici appunto che ha avuto colà la funesta risoluzione da essa presa il primo maggio 1859, quando introdusse la imposta sulla rendita per via di ritenuta.

Innanzi tutto, o signori, due giorni dopo che l'imposta fu decretata, dal 65 che era il corso al primo maggio, la sua rendita cadde al 58; precisamente di que' sette punti che rappresentavano l'ammontare della ritenuta.

Un deputato. C'era la guerra.

MINISTRO DELLE FINANZE. La guerra c'era al primo maggio come al tre, e il primo maggio la rendita era al 65, il tre maggio al 58.

Ma ciò, o signori, prova ancora poco. Quel che più vale per me è l'umiliante condizione in cui l'Austria si è trovata di poi per effetto di quel decreto; nella quale condizione umiliante, l'Inghilterra sente che non potrà mai trovarsi, perchè sa di essere ricca e potente.

Quando l'Austria nel 1864 volle contrarre un pre-

stito si rivolse appunto a quell'Inghilterra, la quale, credeva ieri l'onorevole Broglio, che non sarebbe per nulla meravigliata della nostra ritenuta, perchè l'ha in casa sua. Ma i banchieri inglesi nello affidarle i loro danari la costrinsero ad accettare il patto che le rendite del nuovo prestito sarebbero state sottratte alla ritenuta già imposta per legge.

(Con forza) Umiliantissima cosa, o signori, è per uno Stato, il quale sente la sua dignità, il determinarsi a sancire oggi una legge, la quale domani, a fronte di private prepotenze, è costretto a dichiarare umilmente che non sarà punto eseguita. *(Bravo! bravo!)*

Questo stesso si ripeté nel 1865 per l'imprestito che l'Austria contrasse in Francia. Nè questa duplice umiliazione bastava a scusare la legge della ritenuta.

Gli imprestiti antecedenti, dal 1852 al 1859, dovettero essere anch'essi dichiarati esenti: il che è naturale, signori, perchè quando sui mercati vi hanno titoli che sono posti in disparata condizione, lo svilimento de' meno favoriti colpisce anche gli altri che sono in miglior condizione.

Un altro fenomeno avvenne in Austria che dovrebbe servire di documento a noi nelle circostanze presenti. Nel 1859 e nel 1860 quasi tutte le rendite austriache precedentemente collocate in Olanda, ripiombarono in Austria. Ma quando le rendite collocate all'estero per cause artificiali ritornano nel paese che le emise, esse vi entrano come una tromba aspirante ed assorbono gran parte del numerario. Nei tempi ordinari questo fenomeno può riuscire innocente; ma ne' tempi straordinari, e quando specialmente siavi il corso forzato, esso può riuscire immensamente dannoso.

Con l'uscita del danaro aumenta il cambio della carta, e per conseguenza aumenta il prezzo delle cose, e diminuiscono relativamente le entrate.

Se oggi si ripetesse in Italia per le rendite collocate all'estero, quel che avvenne in Austria in quanto alle rendite collocate in Olanda, potrebbe accaderci di vedere, non dirò scemato l'ardore ne' nostri concittadini, ma diminuita la possibilità economica di somministrarci, in qualche caso estremo, quelle seggiole e quei letti di cui parlava ieri l'onorevole Broglio. *(Bravo! Bene!)*

Io dunque, anche in vista delle circostanze presenti, sulle quali la Camera intenderà perchè io non insista maggiormente, vi supplico, signori, a non voler dare la forma speciale di ritenuta sulle rendite pubbliche alla parte d'imposta sull'entrata di cui si tratta.

Ma se dannosi sarebbero gli effetti economici, potrebbe forse consolarcene il risultamento finanziario? Neppure, o signori; i vantaggi che ci dovrebbero compensare dai danni temuti, a che cosa si riducono? Si riducono a proporzioni così scarse da non doverne tenere un gran conto.

E prima di farmi strada a questa dimostrazione, io prego la Camera di osservare, che se nelle schede delle

dichiarazioni raccolte nel 1864, le quali, per le urgenti condizioni nostre, non si sono potute neppure ripetere nel 1865, fu poca la rendita dichiarata, non debbesi trarre argomento da questo fatto per prevedere ciò che avverrà in appresso.

Nel 1864 si dovette applicare una legge nuova con agenti inesperti, ed in tempo assai ristretto; non è quindi da meravigliare se una considerevole parte di pubblica ricchezza, sotto tutte le sue forme, sfuggì alle denunce fatte in quella prima applicazione della legge.

E pure la proporzione, per quanto se ne può sapere all'ingrosso, tra la rendita pubblica nominativa o al portatore dichiarata, ed i capitali ipotecari denunziati, e sicuramente meglio accertabili, non è così grande da inferirne che la rendita pubblica sia stata occultata in preferenza di qualunque altra parte di entrata.

Ora, siccome, o signori, sarà facile il far rientrare nelle schede i capitali ipotecari che ne sfuggirono, è da credere che non sarà punto impossibile di conseguire un notevole aumento nelle dichiarazioni e nello accertamento delle rendite, siano al portatore, siano nominative.

Non mi meraviglio neppure, o signori, che una buona parte delle rendite, siano nominative, siano al portatore, non appariscano dalle dichiarazioni, perciocchè vi ho dimostrato che quelle rendite le quali non sono collocate stabilmente, ma che girano sui mercati e servono a negoziazioni diverse, e sono strumento o materia di operazioni di credito, non si rivelano nè si debbono rivelare sotto forma d'entrata, sebbene concorrano ad accrescere la somma delle entrate rivelate.

Quando il tale o tal altro istituto di credito vi rivela un dividendo di 100,000 lire, il quale risulta da operazioni di diversa natura, tra cui quelle fatte per titoli di rendita, che esso ha in portafoglio, naturalmente non vi rivela, e non vi deve rivelare quella parte di rendita che voi credete sfuggita, ma che produsse l'entrata, detta dividendo, da voi direttamente tassata.

Fatte queste osservazioni generali, dirò, che siccome nella prima parte del mio discorso io misi innanzi una serie di fatti i quali provano che la ritenuta lascia dubitare molto se sia conforme alla legge, sarei dispensato, secondo l'onorevole Pescatore, da altre dimostrazioni. Ma io ho pure toccato della ingiustizia che deriverebbe dalla ritenuta, per la ineguale ripartizione della tassa.

Ond'è, che se pure una parte della rendita pubblica avesse a sfuggire alla tassa quando costituisce una entrata, non si potrebbe con equità evitare questo inconveniente sottoponendo ad un indebito pagamento della tassa quella parte che non dev'esservi sottoposta; tutta quella parte, cioè, che serve di strumento o di materia a speciali negoziazioni.

La rendita al portatore sarà una parte di ricchezza pubblica di cui una più notevole porzione può essere

occultata nel far le denunce, e nello accertarle; ma da questo non può inferirsi che possa essere tassata in un modo speciale e diverso da quello delle altre entrate, quando il farlo offende la legge e la giustizia distributiva.

Ne' casi in cui non v'ha nè l'uno nè l'altro de' due ostacoli, od almeno il secondo è ristretto in termini più angusti, ed il primo non esiste del tutto, com'è quello della ritenuta sulle pensioni e sugli stipendi, questa può essere consentita in grazia della facilità e della certezza della riscossione: ma nol può la ritenuta sulle rendite pubbliche per le quali sono così diverse le condizioni giuridiche ed economiche.

Ma esaminiamo qual potrebb'essere il prodotto finanziario della ritenuta.

Noi abbiamo, o signori, un debito pubblico di circa 285 milioni, come notò l'onorevole relatore nella sua elegante e dotta relazione. Egli accetta questa cifra e vi fa sopra calcoli, i quali per sè medesimi sono giusti. Se non che è da notare che quei 285 milioni di debiti si distinguono in due grandi categorie, una delle quali comprende alcune forme di debiti redimibili sottoposti a svariatissimi modi di ammortamento, in guisa tale che non sarebbe per parecchi di essi (ma questa è una semplice particolarità) applicabile neppure la forma della ritenuta.

Per esempio vi è un prestito a Francoforte mediante estrazione annuale, e nel premio messo per questa estrazione è detto che vi si comprendono gl'interessi. Ora è chiaro che quella somma che è destinata a questa operazione non sarebbe in ogni modo mai un'entrata da sottoporre a ritenuta. Oltre di questa vi sono altre partite con modi di estinzione anche più impigliati e vaghi; ma sottoponendo ad un certo calcolo grosso tutte queste partite, se ne trae che circa 25 milioni non potrebbero essere qualificati come frutti, ma come parte di capitale ammortato, e dovrebbero essere perciò eliminati dalla parte imponibile della rendita, sicchè resterebbero 260 milioni. Seguendo la teorica della Commissione, ch'io però ho combattuta nella prima parte del mio discorso, cioè, che tutta la rendita deve essere considerata direttamente come entrata, facendo astrazione dei casi in cui serve come capitale produttivo di altre entrate, dovrebbero sottrarsi anche 70 milioni di rendita nominativa, la quale potrebbe essere colpita da imposta, anche escludendo la forma della ritenuta, solo che il Governo si ponga diligentemente a ricercarne i possessori.

Rimarrebbero adunque 190 milioni; 190 milioni, colpiti con maggior sicurezza, i quali all'8 per cento vi darebbero 15 milioni e 200 mila lire, di cui una parte, benchè piccola, sarebbe anche nel sistema sinora seguito, sottoposta alla tassa sull'entrata. Dunque, signori, tutta questa nostra ampia discussione si riduce a sapere se quella forma, la quale lascia pur tanto a desiderare e tanto a dubitare della sua giustizia, possa di questi 15

milioni e 200 mila lire farne entrare una parte maggiore di quella, che sotto altra forma si potrebbe sperare di ottenere mediante l'imposta come in oggi è applicata. Se si potesse guadagnare la metà, o i tre quarti di questa somma, sarebbe sempre cosa da esser presa in una certa considerazione, quante volte i miei forti dubbi di legalità e di giustizia non esistessero. Però, signori, se anche voi riusciste a salvare dalla occultazione i due terzi, o i tre quarti di quei 15 milioni e 200 mila lire, ne perdereste forse per altre ragioni altrettanti, ed anche più.

Innanzi tutto vi sarebbe a possibilità di frodi a rovescio, come ieri qualche onorevole oratore notò. Perché quando la rendita pubblica fosse sottoposta a ritenuta, essendone anche colpiti quei titoli che sono nei portafogli degli istituti e dei banchieri o tra mani di negozianti privati, come capitali d'operazioni di credito; potrebbe benissimo alle frodi presenti esserne sostituita un'altra qual sarebbe per esempio quella di farsi prestare un manipoletto di rendite per dimostrare che il vivere agiato del contribuente, è sostenuto appunto con la entrata proveniente da pubblica rendita la quale ebbe già la ritenuta, e che per conseguenza non potrebbe essere imputata di nuovo nell'entrata tassabile. Ond'è che, come in oggi si nasconde la rendita, domani simostrerebbe la rendita per nascondere altri profitti. Io non amo le esagerazioni; dirò adunque che l'artificio che ho indicato si avvererebbe entro certi discreti limiti; e che una parte dell'aumento sperato sarebbe compensata da una perdita di materia imponibile diversa.

Ma, o signori, è anche da considerarsi che non potrebbe per nulla negarsi all'istituto o al banchiere, il quale ha in portafoglio della rendita su cui voi faceste la ritenuta, il diritto di dedurre dalla massa del dividendo che deve sottostare alla imposta sull'entrata, quella parte consistente in rendita pubblica, e sulla quale fu fatta la ritenuta. Quindi non più sull'intero dividendo riscuotereste il tanto per cento, ma lo riscuotereste sopra un dividendo ridotto; e minore quindi sarebbe il prodotto della tassa sui redditi industriali e commerciali.

Vi è poi ancora una terza considerazione da fare, ed è questa. Voi avete già votato l'articolo 4, il quale distingue le rendite di 250, di 300, di 350 lire imponibili. I frutti del capitale sono imponibili sempre; ma vi possono essere delle entrate miste. Ora supponete un individuo che abbia una rendita sul debito pubblico di 200 lire, egli colla vostra ritenuta pagherà l'8 per cento sulle 200 lire; ma se guadagna sotto un'altra forma qualunque, per una piccola industria o per un lavoro, altre 300 lire voi non sapendo a carico di chi avete ritenuto quelle 16 lire sulle 200 di rendita pubblica, considerate isolatamente le 300 lire imponibili di rendita industriale o di lavoro, e quindi l'imponete in ragione del 4 per cento e gli prendete altre 12 lire;

12 e 16 sono 28 lire. Ma se egli avesse dovuto comprendere nella sua dichiarazione anche le lire 200 di rendita pubblica, voi avreste trovato in un solo contribuente lire 500 di rendita imponibile tutte congiunte, e in questo caso voi imponendovi l'8 per cento, ne prendereste 40; dunque mediante la ritenuta sopra una parte dell'entrata di questo contribuente avreste perdute lire 12 sull'imposta ch'ei doveva pagare. Vedete, o signori, che anche per questo rispetto una qualche parte (io non dirò che sarà grande) (*Si ride*) d'imposta voi la perderete. Dunque, perdendo un pochino di qua, compensando un pochino di là, sopra una parte dei 15 milioni, io credo che non avrete tali grossi guadagni finanziari, da essere spinti a mettere in campo una questione la quale eccita dei grandissimi dubbi.

Parmi, o signori, che sarebbe in questo caso da ripetere il titolo della nota commedia di Shakspeare: *Un gran rumore per cosa da nulla*. I grandi rumori, signori, nei giorni di giubilo e di festa accrescono e festa e giubilo, ma nei giorni di scoramento e di timore producono un effetto opposto; fareste dunque un grande rumore in questo momento di speranze per noi, ma di scoramento generale finanziario, che arrecherebbe un effetto per sè medesimo certamente tanto dannoso da esporci presentemente a tali sacrifici che non sarebbero per lunghi anni compensati da quella parte dei 15 milioni, che la vostra ritenuta potrebbe farci sperare. (*Movimenti di sensazione*)

Ho detto, signori, quello che sento, ho espresso le intime mie convinzioni, vi ho indicato i fatti che erano potenti ad eccitare grandi dubbi nell'animo mio, vi ho manifestato schiettamente i miei timori.

A me pare di avere dimostrato che la ritenuta di cui si tratta rivesta tali caratteri di specialità da fare grandemente dubitare che cada sotto la sanzione dell'articolo 3 della legge costitutiva del debito pubblico; che applicata quella parte d'imposta sull'entrata sotto forma speciale debba riuscire ingiusta ed iniqua nella sua ripartizione; che i suoi effetti economici ed economico-morali saranno dannosi, specialmente per le condizioni presenti, perchè cagioneranno aumento di quello sbilancio in cui ci troviamo rispetto alla quantità di numerario, di cui una gran parte probabilmente uscirebbe. E credo avere anche dimostrato come gli effetti finanziari si ridurrebbero a così tenui risultati da non consigliare ad uomini prudenti di avventurarsi ad affrontare i rischi di varia natura cui ci esporrebbe la ritenuta sulla rendita.

Queste mie opinioni coscienziose e liberamente espresse io sottopongo a voi pieno di fiducia nel vostro giudizio, il quale nelle presenti condizioni è al certo per me anche più grave e più solenne del solito. (*Voci numerose dai vari banchi*. Bravo! Bene!)

(*Parecchi deputati scendono nell'emiciclo, gli uni recandosi a complimentare il ministro, gli altri for-*

mando gruppi di conversazioni animate — Succede una sospensione di cinque minuti.)

(Il deputato Romagnoli presta giuramento.)

PRESIDENTE. L'onorevole Broglio ha la parola per un fatto personale.

BROGLIO. Io assicuro la Camera che non abuserò del diritto di parola desunto dal fatto personale: io non parlerò più di dieci minuti.

L'onorevole ministro mi ha fatto l'onore di citarmi più volte nel suo eloquente e brillante discorso. Io lascerò da parte tutte quelle citazioni delle mie opinioni che non darebbero legittimamente soggetto ad un fatto personale. Egli ha detto che io ho chiamato un mostro la Banca. Sarebbe la più grave accusa per un uomo che ha consacrato una parte della sua vita a studi economici.

Io dichiaro di non averlo mai detto e di non averlo mai pensato.

In fatto di sconto, non ho mai creduto che la ritenuta che si mettesse, fosse una questione di fiducia o di sfiducia verso i portatori delle cartelle, verso quelli che le hanno vendute, o verso quelli che le hanno comprate o conservate.

Io non conosco il nome di nessun portatore di cartelle; io non conosco che le cartelle stesse, e le tratto come credo che il diritto e la convenienza politica esigono che sieno trattate.

Per me dunque tutto quanto si riferisce alle persone de' portatori, se abbiano dimostrato fiducia sì o no nel tenere o nel non tenere, sfugge affatto alla discussione. Quando ho detto che secondo me la tassa è scontata, e davvero non so come l'onorevole ministro, che capisce perfettamente tante cose più difficili, abbia stentato a capire questa, l'ho detto in questo senso, che il prezzo delle cartelle, senza tener conto di chi abbia venduto o chi abbia comprato, attualmente è basso per molte circostanze, e che tra le tante circostanze c'è entrata anche la paura della tassa. E sono persuaso che c'è entrata per una parte ben più grande del vero, come dicevo ieri, perchè avviene che spesso si scontino gli avvenimenti lontani più del pericolo stesso quando si verifica. Ho già citato un esempio, e potrei citarne altri, d'enormi ribassi di prezzi, per il timore d'una guerra, che vuol dire per il timore della sconfitta, quando poi, avvenuta la sconfitta temuta, il corso della rendita si rialzò. Era dunque uno sconto che si può chiamare, con una forma ellittica, più grande del vero. Ma, ripeto, lascio da parte queste cose per trattenermi sopra due punti soltanto.

L'onorevole ministro ha principiato ricordando con parole ben più efficaci e briose delle mie, il cenno che io avevo fatto sul diritto nuovo, e sulle epoche storiche della civiltà umana; poi fatto ridere la Camera alle mie spese, domandandomi se dal 1861 al 1866 erano corse epoche nuove di civiltà e se erano sorti diritti nuovi.

Il mio ragionamento non è stato così povero; sarà stato povero, ma non a questo punto. Io ho citato le

epoche di civiltà e i diritti nuovi, per dimostrare in massima che le immunità assolute ed eterne sono un assurdo; e in questo ha convenuto l'onorevole ministro. Una volta stabilito, col principio del diritto nuovo, l'impossibilità e l'assurdo delle immunità eterne, ho detto che ogni qual volta il Governo stabilisce un'immunità, la si deve interpretare in questo senso che non sia assoluta ed eterna, perchè quello, o signori, sarebbe un senso assurdo.

Ecco, come senza bisogno di ricorrere al diritto nuovo ho potuto dire che quel patto, con cui si stabiliva l'immunità, andava interpretato in modo da non urtare contro quel tale assurdo dell'immunità eterna ed assoluta.

Il secondo appunto è questo.

L'onorevole ministro, con molto gentili parole del resto, mi ha accusato d'astuzia. In verità, sono stato poco avvezzo in vita mia a sentirmi ad accusare così; sono stato accusato molte volte d'ingenuità, mai di astuzia. (*Si ride*)

A ogni modo, se fossi stato così astuto nel 1863 quando non presi la parola su questa questione, non sarei stato poi così ingenuo ieri da venirlo a dire.

La ragione vera non è un'astuzia. Nel 1863, quando si discuteva la legge sulla ricchezza mobile, io sospettavo, io sapevo anzi, di avere contro la mia opinione della ritenuta, la maggioranza della Camera, la quale maggioranza era indotta in quest'opinione contraria dal giudizio di molti onorati e stimatissimi miei colleghi, i quali credevano che il momento non fosse opportuno di mettere la ritenuta alla vigilia di un prestito.

Ora, quando io sapevo di avere la maggioranza contro, quando sapevo che questa maggioranza mi era contraria per un forte dubbio d'inopportunità, e certamente questo dubbio non era un assurdo, come l'ipotesi delle immunità assolute e perpetue, domando io perchè doveva sollevare una tale questione nella Camera? Sarebbe stata veramente cosa inutile e dannosa.

Adesso invece le circostanze sono mutate; se la maggioranza sia pro o contro alla mia opinione non ne ho certezza; ecco dunque che io posso riprendere la mia libertà di parola e di voto. L'onorevole ministro ci ha detto che questa deliberazione sarà più solenne e più grave del solito; certamente questa sua dichiarazione è fatta per produrre un effetto, e può darsi che lo produca anche sopra di me; ond'è ch'io non intendo di bruciare i miei vascelli al punto di sacrificare a cotesta questione particolare tutte le altre ragioni estrinseche ma più gravi che per avventura sopraggiungessero.

Ma intanto, e finchè queste ragioni non sopraggiungano, vedendo dubbia la maggioranza, opportuno il momento, perchè oggi nessuno oserebbe ricorrere ad un prestito estero, m'è permesso usare della mia libertà.

Ecco perchè oggi ho creduto di potere impunemente sollevare questa questione; ecco perchè oggi ho parlato senza astuzia, come nel 1863 senza astuzia ho taciuto.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Depretis.

Voci. A domani! a domani!

Altre voci. No! no!

DEPRETIS. Io sono agli ordini della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Depretis dichiara di essere agli ordini della Camera, ma sento che si propone di rinviare la discussione a domani. (*Sì! sì! No! no!*)

Li prego di prendere i loro posti, andremo ai voti.

SINEO. La parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sineo per una mozione d'ordine.

SINEO. Ho presentato un emendamento il quale, secondo il mio concetto, rispondeva anticipatamente a ciò che vi ha di saldo nelle obiezioni contenute nell'eloquente discorso del signor ministro.

Questo emendamento non potrà essere sviluppato che dopo la votazione della parte dell'articolo in discussione. Desidero che sia noto prima questo emendamento e pregherei il signor presidente di farne dar lettura.

PRESIDENTE. Se ne dà lettura immediatamente.

« Sia aggiunto il seguente capoverso:

« I possessori di cedole nominative del debito pubblico saranno esenti dalla ritenuta per la parte corrispondente ai loro debiti verso individui, o corpi nazionali, tuttavolta che questi debiti non sieno stati tenuti in conto nella determinazione della parte imponibile dei redditi contemplati nell'articolo 4. »

COMIN. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Comin.

COMIN. Io voleva fare osservare alla Camera che per

rispondere al brillante discorso dell'onorevole ministro delle finanze occorreranno due ore o almeno un'ora e mezzo; prego l'onorevole Depretis di persuadere la Camera della necessità del rinvio. Si noti che attualmente sono le 5 3/4.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Depretis.

DEPRETIS. Dichiaro che sono agli ordini della Camera e che sono disposto a cominciare fin d'ora il mio discorso.

Però la Camera capirà facilmente che dopo le gravissime accuse che per questa proposta caddero da tutte le parti sulla Commissione, dopo il discorso, per verità abilissimo, del signor ministro, dopo che anche l'onorevole ministro, forse senza volerlo, venne ad associarsi agli accusatori, quando dichiarava che non poteva transigere sopra questa proposta, perchè la legalità e l'onore glielo impedivano, dopo tante e sì gravi accuse, dico, comprenderà che la Commissione è posta nell'assoluta necessità di sviluppare largamente le ragioni per cui essa ha creduto di far questa proposta alla Camera, e per cui essa crede ancora di persistervi. Se però la Camera vuole che io cominci...

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. La discussione è rinviata a domani.

La seduta è sciolta alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari.